SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

411ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-34

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 35-36

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 37-56

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ZANCAN *(Verdi-U)* 2
FASSONE *(DS-U)* 5
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 8
BOREA *(UDC)* 11
ZICCONE *(FI), relatore* 14
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 14

Seguito della discussione:

(776-B-*bis*) ***Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*** *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

MAFFIOLI *(UDC)* . . . . . *Pag.* 17
SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 18

Seguito della discussione:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica:

GUBERT *(UDC)* . . . . . *Pag.* 20
CORTIANA *(Verdi-U)* 22
TONINI *(DS-U)* 24
CICCANTI *(UDC)* 27
PASSIGLI *(DS-U)* 30

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 33

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1877:

Ordine del giorno 35

ALLEGATO B

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione e deferimento . . . . . *Pag.* 37

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 37

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 38

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 40

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 40

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 40

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 34
Interpellanze 41
Interrogazioni 43
Ritiro di interrogazioni 56

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 5 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Pur condividendo la soppressione operata dalla Camera dei deputati della norma che consentiva al giudice del patteggia-

mento di anticipare decisioni in merito all'esecuzione della pena, riconferma un giudizio fortemente critico alla luce delle ulteriori modifiche apportate al testo, in particolare riguardo all'estensione dell'istituto del patteggiamento anche ai delinquenti abituali, professionali e recidivi. Si preferisce infatti favorire sul piano normativo una pericolosa fascia di delinquenza comune negando, invece, la strada dell'atto di clemenza teso ad allentare la tensione nelle carceri. Altrettanto negative appaiono la soppressione della norma che attribuiva una efficacia extrapenale, seppur limitata, alla sentenza di patteggiamento ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno (il che lede fortemente la possibilità delle persone offese di far valere i propri diritti) e la disposizione che consente, entro certi limiti, di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria, favorendo in tal modo chi dispone di risorse per evitare il carcere. Tali osservazioni inducono a ritenere che il testo non rispetti la civiltà giuridica tesa all'accertamento della verità e alla salvaguardia delle persone offese.

FASSONE *(DS-U)*. L'obiettivo della razionalizzazione del rapporto tra il modello tipico del processo penale e i riti alternativi, con riferimento soprattutto al patteggiamento, dopo 14 anni di esperienza, non è stato centrato per la volontà di agevolare il più possibile il ricorso a tale strumento al fine di intaccare il cosiddetto debito pubblico giudiziario, che però rappresenta un'ennesima svendita della giustizia. Il patteggiamento celebra infatti il trionfo delle indagini sul dibattimento, della stipulazione convenzionale sulla verità giudiziaria accertata nel contraddittorio dibattimentale, degli accertamenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero sul loro controllo giudiziale, della minimizzazione dei costi sulla riduzione garantista degli errori; inoltre, l'ampia estensione del patteggiamento ne determinerà l'applicazione a reati di grave pericolosità sociale, per di più con risultati mediocri. Al contrario, appunto in una logica di razionalizzazione, accanto al rafforzamento del dibattimento si sarebbe dovuto estendere l'istituto a tutti i reati per i quali attualmente, stanti le lungaggini processuali, appare più fondata l'aspettativa di una prescrizione; in secondo luogo, la Camera dei deputati avrebbe dovuto confermare la soluzione prospettata dal Senato sulla natura della sentenza patteggiata, limitatamente all'accertamento del fatto e quindi ai fini del risarcimento in sede civile e amministrativa. Nonostante le forti perplessità, tuttavia bilanciate da talune disposizioni che mitigano il giudizio negativo, annuncia l'astensione del suo Gruppo. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Ziccone, Pastore e Borea).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo al provvedimento, condividendo le perplessità espresse dal senatore Fassone in ordine alla svendita del processo penale, con una manomissione dei relativi istituti giuridici senza un preventivo accertamento degli effetti. Per accelerare la fase dibattimentale dei processi penali sarebbe stato necessario un intervento legislativo sistematico di rafforzamento delle garanzie del contraddittorio e delle misure volte a favorire la rapidità

del processo, accanto alla semplificazione dei riti alternativi ed abbreviati. Invece, permangono forti perplessità, condivise da alcuni senatori della maggioranza, per l'estensione del patteggiamento anche a reati significativi, il che rappresenta uno sconto anticipato di pena che mal si concilia con il sistema dell'esecuzione della pena medesima. L'applicazione di tale significativo sconto di pena a reati gravi punibili con la reclusione fino a sette anni e mezzo, quindi anche ai reati accessori alla criminalità organizzata, può determinare magari indirettamente l'inefficacia del sistema speciale premiale basato sulla collaborazione. Infine, suscita perplessità la norma introdotta dalla Camera dei deputati della conversione pecuniaria della pena detentiva, anche sotto il profilo costituzionale, oltretutto in considerazione dell'estraneità della materia dell'esecuzione della pena all'oggetto del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

BOREA *(UDC)*. L'ampia e ripetuta riflessione sugli aspetti tecnico-giuridici compiuta insieme ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge rende ingiustificate le critiche del senatore Cavallaro sullo spirito del legislatore, teso ad alleggerire il contenzioso penale e a conferire al patteggiamento la massima potenzialità deflattiva. Per quanto riguarda poi le modifiche approvate dalla Camera dei deputati rispetto al testo licenziato in seconda lettura dal Senato, va sottolineata la soppressione della norma che conferiva al giudice del patteggiamento la possibilità di determinare anche le misure alternative della pena residua, nonché la discutibile soppressione della previsione di giudicato della sentenza del patteggiamento limitatamente alla restituzione o al risarcimento del danno in favore della persona offesa. Inoltre, con riferimento alla possibilità di convertire la pena detentiva in sanzione pecuniaria, la Camera dei deputati ha introdotto il cosiddetto metodo dei tassi giornalieri variabili, che suscita qualche perplessità, anche sotto il profilo costituzionale, per la potenziale diversità di trattamento dei correi. Apprezzando tuttavia gli sforzi dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento in ordine all'estensione della libertà controllata e della semidetenzione, nonché alla conferma della norma transitoria che prevede la sospensione dei processi per 45 giorni al fine di consentire all'imputato l'esercizio dell'opzione del patteggiamento che deriverà dall'entrata in vigore della nuova normativa, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONE, *relatore*. Invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge, che consentirà di deflazionare il notevole carico di processi penali e che individua un accettabile equilibrio tra le diverse esigenze, anche se sarebbe stata preferibile una più incisiva tutela della parte offesa.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il provvedimento consente di snellire e rendere più efficienti le procedure giudiziarie

appesantite dall'ipertrofia del sistema penale, che nonostante il numero dei magistrati e loro qualificazione professionale determina una fisiologica lentezza della giustizia e non consente di rispettare il dettato costituzionale sulla ragionevole durata del processo. In questa ottica il patteggiamento è necessario in quanto l'esigenza di concludere i processi prevale sulle pur rispettabili obiezioni espresse dai senatori Zancan e Cavallaro, tenendo conto che l'istituto viene escluso per i reati gravissimi e in ogni caso costituisce una proposta che le parti presentano al giudice, al quale spetta il compito di valutarne la possibile applicazione sulla base dei comportamenti dell'imputato. Si deve inoltre tener conto che tale procedura assicura l'effettiva irrogazione della pena e consente alle parti offese di attivare l'azione civile una volta stabilita celermente la sanzione penale. Auspica pertanto che, dopo una lunga e approfondita riflessione nelle Aule parlamentari, il Senato possa quanto prima approvare il provvedimento in via definitiva.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(776-B-*bis*) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001* *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003 per una nuova deliberazione e che, nella seduta antimeridiana del 29 maggio, il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MAFFIOLI *(UDC)*. Le disposizioni dell'articolo 14, sulle quali il Presidente della Repubblica ha chiesto un'ulteriore deliberazione del Parlamento, rappresentano il giusto riconoscimento della professionalità di alcune fasce di dipendenti statali ed è questa la ragione della presentazione di specifici emendamenti, che accolgono i rilievi del Presidente della Repubblica e allo stesso tempo riconoscono le esigenze del personale interessato, prevedendo una copertura finanziaria nei limiti delle risorse già stanziate dal contratto collettivo di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASTORE, *relatore*. Rinuncia alla replica.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimendo rispetto per le valutazioni del Presidente della Repubblica, ritiene che la Commissione bilancio anche in questa fase abbia valutato le disposizioni in oggetto con una pregiudiziale contrarietà, senza considerare adeguatamente le argomentazioni espresse nel senso della non incidenza sulla finanza pubblica. Pertanto, pur apprezzando gli emendamenti della Commissione soppressivi dei commi 1 e 3 dell'articolo 14, auspica che il Parlamento nella sua sovranità, rispettando le esigenze poste dal messaggio presidenziale, attraverso ulteriori emendamenti risolva questioni che a larga maggioranza ha già considerato degne di attenzione. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti del relatore volti a modificare alcuni termini previsti nel disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione dato che la semplificazione risponde agli interessi dei cittadini.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 giugno ha avuto inizio la discussione generale.

GUBERT *(UDC)*. Il disegno di legge elimina un'ingiusta discriminazione a danno degli insegnanti di religione cattolica, conciliando lo speciale regime di idoneità per essi previsto con la stabilità del rapporto di lavoro. Restano comunque da risolvere altre questioni, quali ad esempio la disagiata collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica e la scarsa considerazione del peculiare contributo che gli insegnanti di tale disciplina possono apportare nella valutazione degli alunni. Inoltre, la centralità del cristianesimo nella cultura europea in tutte le sue molteplici espressioni dovrebbe indurre lo Stato ad estendere tale insegnamento, non più in chiave di proselitismo ma come specifica attività culturale, a tutti gli alunni delle scuole italiane, prevedendo la possibilità dell'esonero. Annuncia quindi il convinto voto favorevole del Gruppo dell'UDC. *(Applausi del senatore Ciccanti).*

CORTIANA *(Verdi-U)*. Il disegno di legge, improntato all'apprezzabile volontà di portare a compimento la traduzione nell'ordinamento dello Stato degli impegni assunti in sede concordataria, contiene tuttavia elementi a giudizio dei Verdi assolutamente problematici, in particolare per quanto riguarda la qualificazione e la formazione professionale degli insegnanti di religione e la previsione di forme di mobilità verso altre discipline educative che non tengono in alcuna considerazione il percorso professionale seguito da tutti gli altri insegnanti. Appare peraltro opportuno, come richiesto dall'ordine del giorno G1, potenziare l'insegnamento di storia delle religioni, al fine tanto di evidenziare il secolare retroterra cristiano della cultura europea, quanto di incentivare il confronto con le altre religioni monoteiste, alla luce del processo di allargamento verso Est dell'Unione europea ed a sostegno dello sforzo profuso nell'attuale difficile situazione internazionale proprio dalla Chiesa cattolica a favore del dialogo interreligioso.

TONINI *(DS-U)*. La revisione del Concordato del 1984, nel confermare l'insegnamento della religione cattolica, ne ha esplicitato lo *status* di disciplina facoltativa, in una visione pluralista del sapere che dilata la funzione culturale e la responsabilità civica degli insegnanti di religione nella formazione degli studenti. Se da un lato rimane aperto il dibattito, avviato nella passata legislatura, sulla necessità di corrispondere alla crescente domanda di ulteriore arricchimento dell'insegnamento della fenomenologia religiosa, valutando anche l'ipotesi di passare dall'insegnamento confessionale a quello interconfessionale e laico, il testo in esame affronta la questione più circoscritta della definizione, a distanza di vent'anni dalla firma del nuovo Concordato, dello *status* giuridico degli inse-

gnanti di religione, dipendenti pubblici soggetti tuttavia a licenziabilità a seguito della revoca dell'attestazione di idoneità da parte dell'autorità religiosa. Avvalendosi del lavoro compiuto nella scorsa legislatura, il Governo ha proposto un disegno di legge in sostanza condivisibile, al cui interno sono stati però inseriti elementi che rischiano di turbarne l'impostazione. Per dare una visione lungimirante dell'interesse all'insegnamento della religione cattolica è quindi necessario prevedere che la mobilità degli insegnanti possa attuarsi soltanto dopo un congruo periodo di tempo dalla data di assunzione, al fine di evitare di dar vita ad un sistema parallelo di reclutamento. Occorre poi innalzare la qualificazione culturale richiesta, a regime, agli insegnanti di religione cattolica, prevedendo anche per loro il possesso del diploma di laurea e inserendo nel primo concorso prove di cultura generale, per rafforzare la valenza del disegno di legge ed evitare l'accusa di favoritismo nei confronti di una categoria di insegnanti. *(Applausi dei senatori Zavoli e Soliani).*

CICCANTI *(UDC)*. Il disegno di legge persegue l'obiettivo di superare la condizione di precariato nella quale versano gli insegnanti di religione cattolica, individuando uno stato giuridico analogo a quello degli altri docenti, idonee modalità di reclutamento e specifiche procedure concorsuali. Come dimostrato dagli sforzi compiuti anche dal centrosinistra nella precedente legislatura per giungere a risultati analoghi, non si tratta di adottare una legislazione di favore ma di riconoscere il ruolo attribuito all'insegnamento della religione cattolica dallo Stato laico, nell'ambito dei rapporti definiti dalla Costituzione. Fermo restando l'insostituibile ruolo attribuito all'autorità religiosa nella determinazione dell'idoneità degli insegnanti di religione cattolica e ribadita la legittimità, posta a base del regime pattizio, del recepimento delle norme con le quali la Chiesa regola tali fattispecie, il disegno di legge in esame affronta le questioni relative al rapporto di lavoro degli insegnanti, tentando di porre fine ad una intollerabile situazione di precariato e discriminazione. Da un lato, infatti, la Chiesa partecipa al processo formativo degli studenti di ogni ordine e grado, esclusi quelli universitari, assumendo la responsabilità dell'insegnamento confessionale, nei confronti del quale lo Stato, riconoscendone il valore nella formazione del patrimonio storico-culturale della Nazione, è aperto e disponibile; dall'altro lo Stato salvaguarda il rapporto di lavoro in caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, facendo prevalere l'ordinamento nazionale su quello canonico recepito nel regime pattizio. Per queste ragioni laiche e di diritto positivo a tutela dei diritti di una categoria di lavoratori, i senatori dell'UDC esprimeranno il loro voto convintamente positivo. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PASSIGLI *(DS-U)*. L'obiettivo di parificare lo stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica è sicuramente condivisibile, ma il testo in esame, oltre a suscitare rilievi di merito, entra in collisione con alcuni principi costituzionali. Infatti l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione viene determinato da un concorso per titoli (quelli individuati

dall'intesa pattizia, cui peraltro viene fornita una interpretazione estensiva) ed esami; ma questi ultimi si risolvono in una finzione, limitandosi all'accertamento della preparazione generale, culturale e didattica. In assenza dell'indicazione del possesso della laurea tra i requisiti di ammissione al concorso, tale previsione, che appare ostativa al passaggio ad altro insegnamento qualora venga meno il gradimento dell'autorità diocesana, assume con maggiore evidenza il carattere di una sostanziale violazione dell'articolo 3 in riferimento al primo concorso, il cui programma deve essere volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Si tratta quindi, in realtà, dell'accesso stabile ai ruoli dell'insegnamento pubblico mediante concorso per titoli, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione ed a prescindere da qualunque accertamento della preparazione a svolgere potenzialmente l'insegnamento in altra materia. E' su tali profili di incostituzionalità del testo in esame che si appuntano le obiezioni e non sul ruolo privilegiato attribuito alla religione cattolica dal Concordato, che pure andrebbe interpretato alla luce degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione in rapporto al trattamento riservato alle altre religioni.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Sospende brevemente la seduta in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,29.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Alla luce dell'andamento della Conferenza dei Capigruppo ancora in corso di svolgimento, avverte che nel corso della seduta pomeridiana potrebbe essere ripresa la discussione dei disegni di legge in materia di patteggiamento allargato, stato giuridico degli insegnati di religione e sospensione condizionata della pena. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02).*

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Corrado, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Magnalbò, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare a Washington al convegno Aspen Strategy Group; Ioannucci, Martone, Pianetta e Provera, in Azerbaijan, per incontrare le autorità parlamentari e governative; Michelini, Morra, Rotondo e Vallone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Contestabile, Danieli Franco e De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Basso, Bonatesta, De Petris, Flammia, Ognibene, Piatti, Piccioni, Ronconi, Ruvolo e Salerno, per sopralluogo negli Stati Uniti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati; Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Giovanelli e Moncada, per partecipare a Roma al Convegno «Dopo Johannesburg».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,05)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, nel piano di devastazione che, come si diceva da ragazzi, con ostinazione degna di miglior causa, questo Governo e questa maggioranza stanno perpetrando in danno dell'amministrazione della giustizia, dell'attività giudiziaria, delle istituzioni giudiziarie (lo dico con il rammarico di chi vede distrutto un terreno sul quale ha passato gran parte della propria vita) questa legge si colloca tra le più devastanti, forse, in assoluto, la più devastante.

Non è inutile che io ricordi che, proprio per questa ragione, l'Unione delle camere penali, nell'astensione dalle udienze fissata per il prossimo 25 giugno per la durata di cinque giorni, ha inserito nel suo cartello la

protesta contro questo provvedimento. È vero che il Ministro della giustizia suole ripetere che assai poco gli interessa il parere degli avvocati, ma io credo che allorquando una categoria che ha una massima variegazione di idee politiche protesta non per i propri interessi bensì per l'interesse di quei cittadini che le sono affidati a tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, questa sia un'opinione qualificata che dovrebbe essere tenuta nella massima considerazione dal Ministro.

Questo ho detto in sede di seconda lettura e debbo ora ripetere in sede di quarta lettura, che credo sarà – ahimè! – anche l'ultima.

La Camera dei deputati ha apportato ovviamente delle modifiche in sede di terza lettura, una delle quali sicuramente migliorativa, rappresentata dalla soppressione di quel mostro giuridico, di quella sorta di animale con sette teste e quattordici code che era la possibilità di determinare da parte del giudice del merito nell'accettazione di un patteggiamento anche l'esecuzione della pena. La cosa era mostruosa per l'essenziale ragione che non può il giudice del merito decidere l'esecuzione, che è un momento che interviene assai dopo, un momento ampiamente successivo; egli non può verificare se vi sono le condizioni per attribuire o meno vantaggi, per dare o non dare benefici, perché evidentemente neppure il giudice ha la palla di cristallo e quindi non può giudicare il futuro. Per fortuna, per carità di patria, questa mostruosità giuridica è stata eliminata: bene ha fatto la Camera dei deputati.

Ma – ahimè! – dopo questo certo miglioramento si sono verificati degli altrettanto certi peggioramenti, ed è su questi ultimi che in sede di quarta lettura si accentrano la nostra attenzione e la mia critica.

Primo peggioramento. È ritornata la possibilità di patteggiare per tutti i reati, compresi quelli imputati a delinquenti professionali e per tendenza, così come viene dizionato nel testo stesso di legge. È vero che si ritorna allo *status quo*, cioè alla situazione attuale, ma è altrettanto vero che è stato depennato quel miglioramento che, grazie a un emendamento presentato dal senatore Fassone, era stato riconosciuto congruo e accettabile dal Senato della Repubblica.

Perché congruo e accettabile? Perché è veramente contraddittorio, anzi di più, schizofrenico, che da un lato si dica no ad amnistie, condoni, indulti, indultini, che non si abbia un occhio di attenzione alla situazione disperata e disperante delle carceri, e poi si accetti di mettere a regime un patteggiamento – il termine letterale, significa venire a patti – che, come dice la norma, riguarda i «delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale», i quali – traducendo dal «giuridichese» – sono i recidivi specifici infraquinquennali e reiterati.

Allora, venire a patti con delinquenti abituali e professionali, con questa categoria di persone in genere, è una ben più grave caduta di resistenza dello Stato rispetto a un provvedimento di condono o indulto *una tantum*, che faccia fronte ad una situazione drammatica, quale quella che certamente le nostre carceri presentano.

Il secondo peggioramento è altrettanto grave e altrettanto importante. Si è escluso che la sentenza di patteggiamento, sia essa sotto sia essa sopra i due anni, possa valere nel giudizio civile e quindi possa fare stato per le persone offese dal reato.

È una geremiade alla quale mi unisco, perché è schizofrenico dire pubblicamente che si ha a cuore l'interesse delle persone offese e poi disprezzarle, legiferando in modo assolutamente contraddittorio. La persona offesa dal reato, infatti, sarà costretta ad entrare in un tunnel, in un girotondo dissennato: dovrà seguire il processo penale, per poi vedere l'imputato trionfante grazie al patteggiamento (in particolare ora, essendo consentito il patteggiamento fino a cinque anni per gli imputati di tentato omicidio, per gli stupratori, i concussori, i corruttori, i bancarottieri, i ladri, i rapinatori, e quant'altro); arrivata quasi al traguardo, si vedrà chiudere le porte in faccia – giacché questo fa il patteggiamento –, dopodiché dovrà attingere alle sue depauperate forze (trattandosi di persona offesa dal reato, certamente non si troverà in buona salute economica), prendere un avvocato, iniziare una causa civile, spendere soldi e sperare che, dopo anni, la sua pretesa di giustizia venga appagata. Il tentativo che si era fatto, sia pure in termini contraddittori, in Commissione giustizia al Senato (il relatore, senatore Ziccone, lo sa bene) per tentare di porre rimedio a tutto ciò è stato frustrato dal colpo di spugna operato dalla Camera dei deputati.

Terzo e ultimo aspetto. Si è conservata la possibilità di sostituire la pena detentiva fino a sei mesi con la pena pecuniaria. Già è stato detto che si tratta dell'ennesima istituzionalizzazione dei privilegi dei ricchi. Infatti, prevedere la possibilità di convertire in multa una pena detentiva fino a sei mesi significa, in realtà, consentirlo per una pena fino a un anno. Basterà dare al possidente le attenuanti generiche e togliere il terzo del patteggiamento per arrivare a quei cinque mesi e dieci giorni che consentono di convertire, appunto, in multa una condanna ad una pena detentiva fino a un anno. Scusate i calcoli matematici, ma non si tratta di bassa cucina, bensì di problemi giuridici reali che questa maggioranza e questo Governo sembrano ignorare.

Consentire la conversione in multa di una pena detentiva fino a un anno attraverso questo meccanismo che sembra un'alchimia, ma che in realtà è chiarissimo, è una vergogna, perché si dà un privilegio a chi ha disponibilità economiche. In base ad una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si dice pudibondamente, mettendo una foglia di fico, che, per ottenere la conversione, bisogna moltiplicare, per ogni giorno di pena detentiva da scontare, le 75.000 vecchie lire oggi previste per dieci. Voi capite che stabilire che una persona debba pagare fino a 750 milioni delle vecchie lire è come dire che si deve pagare un albergo di lusso. Ma quante persone hanno tale disponibilità?

Ho presentato un emendamento che aumenta la cifra da corrispondere fino a cento; l'ho fatto per reazione, per senso di giustizia, perché non mi sembra che un meccanismo del genere possa funzionare in un ordinato sistema e che non sia accettabile che chi può pagare non vada in carcere

perché tira fuori i soldi, mentre chi non può pagare sconti fino a un anno di reclusione.

Ma vi sembra un sistema di equità e perequazione consentire di pagare per evitare il carcere? Se il carcere è previsto, che ci sia per i ricchi e per i poveri. Questo, grazie a Dio, è un principio che vediamo scritto in tutte le aule di tribunale: «La legge è uguale per tutti» e non è differenziata a seconda del censo e della ricchezza. Pertanto, mettere questa fogliolina di fico e affermare che moltiplichiamo per dieci le 75.000 vecchie lire è una presa in giro che merita la reiezione del Senato della Repubblica.

Soltanto per queste ragioni, ossia perché le modifiche non migliorano il testo, anzi lo peggiorano, riconfermo il giudizio fortemente negativo su una legge che rinunzia a quel momento di civiltà giuridica che è l'accertamento del vero nel contraddittorio delle parti; vero che serve a chiudere la ferita che la violazione del patto sociale ha inferto al tessuto sociale, che serve prima di tutto alle parti offese, le quali si vedono non già riconosciuta la vendetta (sentimento comunque non nobile) ma vedono accertato il vero e ciò è fondamentale per le parti offese.

Quindi, confermo il giudizio negativo su una legge che opta non già per il momento di civiltà rappresentato dal processo, ma per il momento negoziale e commerciale che è la sanzione. E non portiamo poi, per favore, ad esempio gli Stati Uniti d'America, che sono una cultura e una civiltà giuridica lontana mille anni luce dal nostro Paese, non fosse altro perché non hanno il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Quindi, se non dobbiamo scimmiottare esperienze diverse ma dobbiamo tener salda la nostra civiltà giuridica, il Senato colga l'occasione di questo ritorno per dire no ad una legge che nella sua attuazione sarà devastante.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo disegno di legge poteva produrre una buona legge, ma probabilmente non lo farà. Poteva essere l'occasione per una revisione dei riti alternativi, in particolare del patteggiamento, per una razionalizzazione di uno dei nodi cruciali del nuovo processo penale: il rapporto fra il modello tipico e i modelli alternativi. Non ha colto l'occasione.

Ciò perché, a mio sommesso giudizio, l'ottica di partenza è stata sbagliata, essendo stata quella di pensare e dire: quanti più processi confluiscono in questo rito, tanto meglio è; tanto più si patteggia, tanto più funziona la giustizia. Ne è seguita una corsa alle agevolazioni, l'eliminazione di tutto ciò che può scoraggiare l'imputato a chiedere e ad accedere a questo rito.

Si è fatta in sostanza – se l'espressione non è troppo iperbolica – l'ennesima svendita della giustizia per intaccare, in qualche modo, quello che icasticamente è stato definito il «debito pubblico giudiziario», dimen-

ticando però alcune cose. Infatti, dal punto di vista di un corretto funzionamento del processo accusatorio, il patteggiamento non è una vittoria: è una sconfitta, un insuccesso, una limitazione se non altro, perché esso rappresenta il trionfo delle indagini sul dibattimento, della negozialità sull'accertamento, delle parti sul giudice, della stipulazione convenzionale sulla verità processuale, almeno quella verità che è ragionevole aspettarsi scaturisca da un contraddittorio pubblico dibattimentale.

In realtà, è stato detto acutamente, e mi permetto di riprenderlo, *plea bargaining and due process of law*, cioè ammissione di colpevolezza e processo rituale non sono soltanto modelli processuali diversi, sono modelli processuali opposti. Modello amministrativo l'uno, modello processual-garantista l'altro.

Nel primo modello, quello del quale stiamo discutendo, viene enfatizzata la necessità della difesa sociale; nel secondo, il giusto processo, viene enfatizzata la necessità delle garanzie giuridiche attraverso le quali la difesa sociale deve passare.

Il primo modello si basa sugli accertamenti della polizia o del pubblico ministero, il secondo sulle prove. Il primo modello si preoccupa di minimizzare i costi giudiziari, il secondo si preoccupa di minimizzare gli errori giudiziari. Il primo modello ci dice che gli accertamenti della polizia e dell'accusa sono creduti, il secondo ci dice che gli accertamenti devono essere controllati.

Il primo modello vive di accordi tra le parti, il secondo vive di conflitto tra le parti e questo conflitto è necessario al fine di far emergere la possibile verità processuale.

Tutto ciò non è stato tenuto presente in questa corsa all'agevolazione al patteggiamento. Il vero obiettivo sarebbe di contenere questi riti, non di esaltarli. Purtroppo l'esperienza di questi quattordici anni ci dice che se non c'è un massiccio ricorso ai riti alternativi il processo non funziona. Allora, comprensibilmente, si opera questa specie di *dumping* giudiziario, lo sconto ad oltranza, la svendita del processo e della sanzione, e per giunta con risultati mediocri, almeno nei reati meno gravi per i quali, ad onta dell'allettamento della riduzione di pena fa comunque premio la prospettiva di una prescrizione facilmente ottenibile date le lungaggini processuali.

Quindi, in buona sostanza, della sentenza patteggiata profittano soprattutto i reati ieri di media gravità, domani anche di gravità elevata, posto che il tetto è stato portato, al lordo dell'abbuono, a ben sette anni e mezzo di reclusione.

Ecco perché ritengo di dover manifestare sostanzialmente una insoddisfazione di fronte a questo testo di legge. Due erano gli interventi necessari per un'effettiva razionalizzazione dell'istituto. Il primo era quello di rendere appetibili i riti alternativi per tutti i reati, anche per le contravvenzioni e per i reati puniti con pena lieve, quelli cioè per i quali – come ho detto – rimane comunque preferibile la prospettiva assai fondata di prescrizione. Questo si sarebbe potuto e dovuto cercare, facendo funzionare il dibattimento, cosa che in questi due anni assolutamente non è stato

fatto, anzi il dibattimento è stato inzeppato di ulteriori inciampi, ostacoli e ritardi.

Il secondo obiettivo, in una logica di razionalizzazione, avrebbe potuto e dovuto essere quello di sciogliere taluni nodi relativi alla natura della sentenza patteggiata. È una sentenza di accertamento oppure no? È un'ammissione di responsabilità o è semplicemente un *nolo contendere*, un non contrastare le ragioni dell'accusa senza però ammetterle? Quali rapporti vi sono tra questa sentenza penale e le altre azioni eventualmente innestate o conseguenti al processo penale? In particolare, evidentemente, mi riferisco all'azione civile.

Nulla di tutto questo è stato fatto. Il Senato aveva provato una almeno parziale razionalizzazione, inserendo nel testo licenziato da quest'Aula un richiamo all'articolo 651 del codice di procedura penale, vale a dire ammettendo che la sentenza patteggiata costituisse giudicato, sia pur limitatamente all'accertamento del fatto, alla sua commissione da parte dell'imputato e alla sua antigiuridicità, e sia pur limitatamente alle sole azioni di risarcimento e di restituzione.

Era un tentativo di razionalizzazione fondato, a seguito della legge n. 97 del 2001, che aveva già introdotto, senza destare scandalo, anzi destando approvazione, una parziale efficacia della sentenza patteggiata nel procedimento disciplinare.

La Camera, purtroppo, come è già stato lamentato dal senatore Zancan, ha cassato questa assai utile, a mio avviso, introduzione e ha riportato in altissimo mare la posizione della persona offesa, abbandonando il tentativo di riequilibrare il processo penale e il processo civile.

Si è anzi accentuato lo squilibrio lamentato dalla sentenza della Corte costituzionale di alcuni anni or sono, la n. 443 del 1990, la quale, colpendo una parte dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quella che non riconosce alla persona offesa nemmeno le spese sostenute nel giudizio conclusosi con la sentenza patteggiata, aveva parlato di non brevi attese della persona offesa, giustificate dall'esigenza di una veloce conclusione del processo, sempre che siano però circoscritti i casi in cui questo sacrificio avviene.

Oggi, invece, di fronte a una prospettiva di patteggiamento che copre potenzialmente un'altissima percentuale di processi, posto che sette anni e mezzo di reclusione rappresentano un tetto raramente superato, a fronte di questa espansione pressoché universale delle potenzialità della sentenza patteggiata, l'equilibrio è di nuovo saltato, e un legislatore attento deve curare, appunto, che tutti i pezzi del processo funzionino, che tutte le parti del processo abbiano una loro naturale storia e non sia privilegiato invece un aspetto rispetto ad altri.

Queste considerazioni, che ci rendono fortemente perplessi, sono bilanciate da altre che mitigano in qualche modo il nostro giudizio negativo, e cioè la scomparsa di quell'infelice tentativo di inserire nell'oggetto del patteggiamento anche le misure alternative alla detenzione, che avrebbe rappresentato una distorsione vistosissima rispetto al sistema.

Questa scomparsa va salutata positivamente, così come va salutata positivamente l'introduzione di un meccanismo assimilabile in qualche modo a quello dei tassi giornalieri nelle pene pecuniarie, una soluzione decisamente auspicabile e da perfezionarsi per utilizzare meglio questa sanzione pecuniaria che effettivamente, in un contesto ormai di maggior benessere rispetto all'introduzione del codice, può essere applicata in un ampio ventaglio di situazioni, riducendo la pressione carceraria.

Queste note positive, sia pure meno importanti di quelle segno contrario, ci inducono, dopo un ampio dibattito al nostro interno, a mantenere l'astensione su questo disegno di legge, essenzialmente per coerenza con quanto già manifestato nella prima lettura e per adesione a quelle parti che mitigano la nostra insoddisfazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Ziccone, Borea e Pastore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Stante la sua assenza, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Cavallaro, nella cui capacità di sintesi confido. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, raccogliendo il suo cortese invito, cercherò di essere breve anche perché, non essendo alla prima, faticosa lettura di questo provvedimento, si debbono ormai raccogliere soltanto alcune considerazioni conclusive.

La prima considerazione, di natura sostanzialmente tecnica, riguarda l'ulteriore conferma del fatto che l'apprendista stregone è diventato una figura archetipica, usata non soltanto in letteratura, in musica e nei cartoni animati, ma utilizzabile tranquillamente anche nelle Aule parlamentari, a descrivere la condotta di chi vuole mettere mano a istituti giuridici senza sapere o prevedere che cosa succederà in concreto.

Mi pare di poter dire che questo è l'elemento più grave e inquietante del provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere. Si tratta di un provvedimento di potenziale altissima incisività nel processo penale italiano o, viceversa, potrebbe essere anche non dico marginale, ma forse meno utilizzato. Non sappiamo e non possiamo valutare i suoi effetti, come sarebbe nostro dovere di legislatori, essenzialmente perché i rilievi e le censure mossi da vari colleghi dimostrano che sostanzialmente questo provvedimento è, in qualche misura, sicuramente inadeguato allo scopo stesso per cui viene proposto.

Come è stato già detto – e quindi lo definirò semplicemente, senza motivarlo – non c'è dubbio che questo ulteriore rafforzamento o, come diceva il senatore Fassone usando una parola forte, questa «svendita» del processo penale è scarsamente sistematizzata, sia nel precedente cosiddetto sistema del patteggiamento, sia nella struttura complessiva del processo penale nel nostro Paese.

Tutti noi siamo consapevoli che il grande malato, come già diceva il collega Fassone, è il dibattimento. Sono i dibattimenti, cioè l'espressione tipica della democrazia forense e giudiziaria, ad essere in grave ritardo e

ad essere prognostica condizione di prescrizione non più soltanto dei reati contravvenzionali, ma anche di gravissimi reati, come ci ricorda la nostra personale esperienza di avvocati o magistrati.

Un legislatore sagace pone mano, intanto, ad una manutenzione straordinaria del dibattimento che consenta di mantenere, e se possibile di rafforzare, le garanzie di contraddittorio e l'applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, ma anche la necessità di un processo che in tempi brevi, come lo stesso articolo 111 postula, arrivi ad una risposta. Questo sarebbe comunque non un altro obiettivo, ma un primo obiettivo del legislatore, il quale di esso si deve porre il problema e questo problema deve essenzialmente risolvere.

Con questa stessa cognizione, cioè che il cosiddetto processo in contraddittorio è comunque un processo costoso (in termini economici ma anche in termini di dispendio di energie processuali e sostanziali), è chiaro anche che abbiamo tutti la consapevolezza – e l'aveva anche il legislatore dell'impianto originario del codice – che anche le altre due forme – le definisco due, ma adesso sono diventate forme riarticolate – possono e debbono essere rafforzate, sempre in un quadro di sistematicità nel quale si sappia che cosa e perché va a dibattimento, che cosa e perché ottiene la finestra del rito abbreviato, che definirei ora duplicemente intermedia.

Faceva riferimento, il senatore Fassone, all'idea che nel patteggiamento rifluiscono gli atti di polizia e nel dibattimento gli atti probatori; si può dire che il rito abbreviato condizionato era un tentativo di mescolare le carte. Credo che, tra l'altro, l'ipotesi di patteggiare pene con sette anni e mezzo di sconto indebolirà, probabilmente in maniera significativa, il ricorso a questo tipo di rito abbreviato, con riferimento al quale la premialità diventa oramai marginale rispetto a quella, molto consistente, offerta dal semplice patteggiamento.

Anche sotto questo aspetto, quindi, rafforzare così violentemente le ipotesi con le quali si ricorre ai riti alternativi in senso stretto, cioè quelli che prevedono un patteggiamento della pena, mi sembra francamente tuttora completamente asistematico.

Vi sono altre due contraddizioni, l'una delle quali secondo me non è stata sufficientemente valutata e l'altra delle quali è stata enunciata più volte e di cui direi che vi è traccia persino nell'emendamento residuale della maggioranza: non a caso, i senatori Moro e Tirelli si pongono il problema di stabilire una sorta di lavoro che loro definiscono «civico»; si rendono, cioè, conto che ripugna alla coscienza sociale non soltanto, come abbiamo già detto, l'applicazione di misure *ad personam*, ma, nel caso specifico, l'applicazione di sconti e riduzioni di pena devastanti ed enormi per soggetti che obiettivamente hanno un profilo soggettivo e oggettivo di criminosità e criminogeno sicuramente significativo, di cui è assolutamente impensabile prospettare, in mancanza di una misura specifica, un ravvedimento o un reinserimento sociale.

Si tratta anzi di una misura che, facendo uno sconto anticipato – e quindi non successivo – di pena, mal si concilia con il sistema dell'esecuzione della pena. È vero che la pena tende alla rieducazione (e a mio pa-

rere potrebbe persino essere sospesa in qualunque momento se si volesse e potesse accertare che il condannato oramai ha espiato nel senso oggettivo e soggettivo), ma anch'io ritengo inutili talune detenzioni che definirei puramente d'annata, che servono solo a suggellare una condanna che non ha più – pensiamo a certi delitti passionali, a certi fatti emozionali – alcuna sostanza, che non ha certo più alcuno scopo rieducativo avendolo spesso già compiuto la semplice irrogazione della sanzione. Ed è proprio in questi casi che finiamo per far scontare la pena a soggetti che possono essere in grave prognostica condizione di futura delittuosità.

Vi è un altro problema. È vero che alla maggioranza, specialmente a certi giornali che ad essa fanno riferimento, poco piacciono le norme sulla collaborazione (devo dire che anche a me per cultura e formazione professionale piace che questa materia sia estremamente rigorosa), ma non c'è dubbio che nel momento in cui, anche per gravi reati, si fanno sconti di pena così significativi da poter arrivare a sette anni, o sette anni e mezzo di reclusione, e quando noto che spesso reati gravi sono accessori rispetto ad altri reati di criminalità organizzata, forse è un altro modo, indiretto e comunque inopportuno – anche se non è certo lo scopo, la volontà, in questo caso, né diretta né indiretta del legislatore – di intaccare le possibilità che un sistema speciale premiale abbia una qualche efficacia maggiore.

Infatti, che motivo c'è di scendere a patti con la giustizia se comunque così generosamente la giustizia stessa, senza chiedere quasi nulla (anzi nulla, perché non chiede neanche un'efficacia di sentenza di condanna), regala alcuni anni di carcere anche a persone in grave debito, come dice il Ministro, con la giustizia, in questo caso intendendo non il debito che la giustizia ha con i cittadini, ma il debito che il cittadino reo ha invece con la sua giustizia?

Ultima considerazione. Vi è, tra l'altro, un'altra norma introdotta alla Camera che è un'altra delle estrinsecazioni del malessere che il provvedimento determina, e cioè una sorta di mercato della conversione della pena, nella quale, con una dizione secondo me estremamente confusa e francamente del tutto apodittica, si stabilisce che, se uno è ricco, effettivamente può pure pagare, invece che un alberghetto (come diceva il senatore Zancan), un albergo di lusso per una giornata per convertire la propria pena detentiva. Ora, il problema esiste; non c'è dubbio che, con riferimento alla conversione pecuniaria delle pene, è sempre esistito.

La giurisprudenza già si era occupata del problema del rapporto fra conversione della pena e stato economico. Voi sapete che in alcuni casi si era posta anche la questione di costituzionalità della riconversione, dato che, mancando eventualmente la possibilità economica, si era costretti a riconvertire la pena pecuniaria non pagata in sanzione penale detentiva.

Ma qui si introduce una tale misura non con una norma di sistema, non dopo un ampio dibattito parlamentare e soprattutto dottrinale, ma con un provvedimento che non c'entra niente (perché, tra l'altro, per l'ennesima volta appiccichiamo l'appiccicabile all'appiccicato, cioè aggiungiamo una norma che nulla c'entra alla premiabilità dei riti, perché qui

si tratta delle conversioni delle sanzioni e quindi entriamo invece nell'ambito dell'esecuzione delle pene) e che, a mio parere, creerà difficoltà interpretative e impugnazioni di legittimità (penso infatti che la valutazione sarà ricorribile in Cassazione, anche di fronte alla inoppugnabilità delle pronunzie in questo senso) e quindi presterà ulteriormente il fianco non ad una semplificazione, ma ad una dilatazione del contenzioso.

È già stato detto – e non mi dilungo neanche su questo – che nel processo in genere e forse nei processi penali della società moderna vi è un convitato di pietra: la persona offesa. In questo caso però è addirittura sicuro che nessuno ha neanche cercato, benché defunto, di fare un invito a colazione: infatti, qui si tratta di stabilire che non solo non interessa nulla di quello che è stato ed è il vero problema dei riti alternativi e premiali, di consentire alla persona offesa non solo di esprimere un suo parere, ma di ottenere soddisfazione in tempi che non siano biblici; conseguentemente, o coerentemente con questo problema, si pone la questione dell'efficacia delle sentenze emesse in relazione, appunto, ad una sorta di negoziabilità della pena.

Se sono o meno sentenze di condanna, che conseguenze effettive hanno ai fini amministrativi, ai fini di altri procedimenti, ai fini di carriera? Non solo non lo sappiamo, ma, sebbene abbiamo denunziato tutti noi, nella nostra pratica e nella vita della giustizia di tutti i giorni (quella che produce il famoso debito di cui si è detto prima), che questo è uno dei nodi da sciogliere, tanto per cambiare mettiamo mano al processo penale: il nodo da sciogliere però non lo sciogliamo.

Con le scarpe allacciate in questo modo, è chiaro che, se non sciogliamo e facciamo i nodi come vanno fatti, continueremo ad inciampare, e per questo motivo esprimo il voto contrario del Gruppo della Margherita. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è in discussione il disegno di legge n. 1577-B, cosiddetto sul patteggiamento allargato, che, già approvato dalla Camera, è stato approvato da quest'Aula con alcune modifiche, in una terza lettura alla Camera è stato nuovamente modificato ed ora, in una quarta lettura, è al nostro esame per l'approvazione definitiva.

Vorrei contestare le affermazioni del collega Cavallaro, che ha parlato di un legislatore apprendista stregone, perché mi pare che su questo disegno di legge vi siano stati opportunità e modo di svolgere appieno ogni riflessione da un punto di vista tecnico-giuridico. Direi che i giuristi della Camera si sono confrontati con quelli del Senato per elaborare un testo che, tutto sommato, colga l'essenza e lo spirito del legislatore che si pone il problema di alleggerire i ruoli del contenzioso penale e dare al rito alternativo una effettiva possibilità deflativa dei processi penali pendenti.

Quali le modifiche significative? L'originario testo della Camera aveva elevato il limite del patteggiamento, con una pena massima patteggiabile fino a cinque anni, prevedendo che l'originario istituto del patteggiamento, previsto dall'articolo 445 del nostro codice di rito processuale, non equivalesse ad una sentenza di condanna soltanto per i patteggiamenti di pene previsti fino al limite massimo di due anni.

Non si capiva – perché non lo diceva il legislatore Camera – che cosa significasse la sentenza di patteggiamento allargato, se fosse sostanzialmente una sentenza di condanna, anche se non era prevista una modifica dell'articolo 651 del codice processuale penale, per avere comunque un effetto positivo con una previsione di giudicato nei confronti della sola persona offesa e del solo imputato nei giudizi civili e amministrativi finalizzati alle restituzioni e ai risarcimenti del danno.

È, questa, una modifica significativa che il Senato aveva ritenuto di introdurre, insieme ad un'altra che, se pure ha dato la stura a un ampio dibattito per gli addetti ai lavori, certamente costituiva una soluzione di chiusura definitiva del giudizio penale anche con la possibilità di concedere direttamente le misure alternative da parte del giudice che applicava la pena patteggiata, senza la necessità, poi, di dover ricorrere al magistrato di sorveglianza per verificare le possibilità di effettiva applicazione di misure alternative alla pena residua da espiare.

Una terza significativa modifica introdotta dal Senato era volta a raddoppiare i limiti di pena per godere delle sanzioni sostitutive. In buona sostanza, si dava la possibilità di convertire una pena non superiore a sei mesi in una sanzione pecuniaria alternativa (attualmente la pena convertibile in sanzione pecuniaria è di tre mesi); si dava inoltre la possibilità di convertire la pena fino a un anno per la concessione della libertà controllata e fino a due anni per la semidetenzione. In buona sostanza, si raddoppiavano i limiti di pena per una conversione nelle sanzioni sostitutive codificate.

La Camera modifica ulteriormente il testo nella terza lettura, eliminando la possibilità di concedere direttamente, da parte del giudice che determina la pena patteggiata, le misure alternative della pena residua da espiare; elimina inoltre un secondo punto della significativa modifica introdotta dal Senato, cioè la possibilità di modificare l'articolo 651 del codice di procedura penale per una limitata previsione di giudicato ai fini di una restituzione o risarcimento del danno in favore della persona offesa, così mortificando gli interessi della persona danneggiata dal reato.

Modifica anche la terza significativa innovazione introdotta dal Senato in seconda lettura riguardo le sanzioni sostitutive, salvando soltanto la prima, cioè la possibilità di convertire in una sanzione pecuniaria una pena che nel massimo è fino a sei mesi, ma introducendo il cosiddetto metodo dei tassi giornalieri, che sono variabili e vanno da 38 euro al giorno a dieci volte tanto, quindi a 380 euro: un sistema che da più parti è criticato anche per profili di dubbia costituzionalità, incidendo su un diverso trattamento per detenuti correi sulla base di valutazioni che il giudice, nell'accoglimento della richiesta di pena patteggiata, può effettuare.

In ogni caso, la Camera dei deputati, nel testo che ci viene proposto, amplia la possibilità di applicare misure di libertà controllata e semidetenzione rispetto alle pene di sei mesi e di un anno come previste nell'attuale legislazione. Ora, il testo licenziato dalla Camera viene all'esame del Senato in quarta lettura e il Senato – che si atteggia sempre, devo dire, a Camera di riflessione – ritiene di non dover ulteriormente modificare queste proposte legislative partorite con fatica dalla Camera. Sostanzialmente, apprezza gli sforzi dei colleghi della Camera nell'accettare le modifiche residuali proposte dal Senato in riferimento all'articolo 4, lettere *b)* e *c).*

La lettera *b),* stabilisce che le sanzioni sostitutive sono applicabili anche nel quinquennio successivo per condanne a pene non superiori a tre anni, elevandosi la previsioni originaria che limitava l'applicabilità per condanne non superiori a due anni; la sucessiva lettera *c)* ribadisce l'abrogazione delle esclusioni oggettive per reati, che erano stati peraltro già oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale, concernenti lesioni colpose da infortunio, o per altre tipologie di reati lievi per i quali era oggettivamente non condivisibile la esclusione dal patteggiamento.

Conferma, infine, la norma transitoria, che prevede la possibilità di sospensione dei processi in corso per un termine ragionevole di quarantacinque giorni per dare la possibilità all'imputato di esercitare un diritto che deriva da questa nuova legge, cioè la possibilità di richiedere una pena patteggiata.

Questa disposizione è stata ampiamente dibattuta, perché si riteneva che, probabilmente, la sospensione dei processi, con una sorta di rimessione in termini per l'imputato, potesse essere gravemente lesiva del diritto punitivo dello Stato, ma ci sono dei precedenti. Vorrei ricordare un'analoga norma transitoria prevista nella legge di modifica del rito abbreviato, che parimenti prevedeva una norma transitoria che dava la facoltà agli imputati di ricorrere a questo nuovo strumento per chiudere il processo penale.

È una norma transitoria che, tra l'altro, si concilia con il principio del *favor rei* e con il principio della retroattività della legge più favorevole all'imputato. Su tale norma transitoria, come sul complesso dell'articolato di questo disegno di legge, esprimo una valutazione favorevole a nome del Gruppo UDC, che rappresento.

Certo, avremmo voluto che questo strumento fosse effettivamente deflativo della grave situazione in cui versano i ruoli penali nei tribunali italiani; avremmo voluto alleggerire anche il lavoro dei magistrati del tribunale di sorveglianza nella conversione delle pene residue. È un testo che rasenta quasi la dignità del testo costituzionale, perché giunge ad una quarta lettura. Dopo tanto studio tante riflessioni certamente non ci sentiamo apprendisti stregoni, per cui esprimiamo una valutazione positiva sul testo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi pare che il dibattito, in definitiva, abbia confermato le linee da me esposte in sede di relazione: si tratta di un disegno di legge che certamente potrà dare un grosso contributo alla deflazione del dibattimento, che oggi costituisce una delle cause dei ritardi, spesso non accettabili, della giustizia penale in Italia.

Qualche miglioramento introdotto dal Senato – miglioramento, ovviamente, dal nostro punto di vista – è stato eliminato dalla Camera. Avremmo auspicato, ad esempio, una tutela più forte della parte offesa e una parificazione maggiore alla sentenza di condanna, all'accertamento della verità.

Tuttavia, ritengo che complessivamente quello trovato dalla Camera sia un equilibrio accettabile, che non fa venir meno il giudizio ampiamente favorevole da me espresso in sede di relazione. Per questa ragione, confermo la mia opinione assolutamente favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido le valutazioni poc'anzi fatte dal senatore Ziccone.

La verità è che il nostro sistema penale è ipertrofico ed è quindi sostanzialmente condannato all'ineffettività. È questa la ragione che spiega l'esigenza di intervenire per snellire le procedure. Credo che questo complesso disegno di legge, che ha occupato per ben due volte i due rami del Parlamento, si possa sintetizzare con una battuta: è una normativa che snellirà le procedure, rendendole più efficaci ed efficienti.

Vedete, signori del Senato, noi dobbiamo sempre fare valutazioni comparate nel momento in cui parliamo dei temi della giustizia, del carico pesante con il quale la giustizia italiana è obbligata a confrontarsi, delle difficoltà che la tormentano, che non la rendono celere e, quindi, immediatamente fruibile, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione che il legislatore ha inteso modificare anche per questa ragione.

Dunque, valutazioni comparate. In Italia abbiamo un numero sensibile di magistrati: si tratta di persone capaci, che hanno vinto un concorso difficile e si cimentano oggi giorno con le difficoltà. Ebbene, nonostante ciò, nonostante la loro determinazione e le strutture poste a loro disposizione, i tempi della giustizia si caratterizzano sempre per una lentezza che definirei quasi fisiologica.

Eppure, non è così in Francia, dove i magistrati sono 6.000 e 57 milioni sono gli abitanti; non è così in Inghilterra, dove ci sono circa 3.000 magistrati a fronte di 58 milioni di abitanti; non è così in Spagna, dove, sia pure con un numero inferiore di abitanti, i magistrati sono 3.000. Credo che questi dati, riguardanti aree civilissime dell'Europa con tradizioni giuridiche non difformi dalle nostre, ci debbano far meditare. Dobbiamo capire in cosa consiste il disagio che questa lentezza provoca.

È nel quadro di tali osservazioni – sempre più frenetiche perché più incombenti sono i problemi connessi al carico di processi che non si riesce ad evadere – che si è pensato ad un intervento deflativo, secondo un'esigenza tradizionale che appartiene a tante culture giuridiche. Il patteggiamento, che ha turbato le coscienze di quanti sono egregiamente intervenuti oggi in quest'Aula (i senatori Zancan e Cavallaro), è un istituto civilissimo.

Certamente ci sono sensibilità alle quali la giustizia negoziale non piace, non vi è dubbio. Noi veniamo da altre esperienze; tuttavia, vi sono esigenze che prevalgono sulla tensione verso l'ottimo. Il dato che dobbiamo registrare è che i processi sono tanti e, nonostante un numero importante di magistrati, non riusciamo a smaltirli. Si verifica quindi un'ingiustizia sostanziale, perché un processo accantonato è un processo che non viene celebrato, destinato fatalmente alla prescrizione; il cittadino non può vedere le sue ragioni valutate, la giustizia è offesa perché non è riuscita nei tempi previsti a valutare le condotte del cittadino reo.

Ecco allora che il legislatore si è dato carico di ciò con un provvedimento che non mi pare debba soffrire le critiche che gli sono state mosse. È un provvedimento che, beninteso, pone delle esclusioni per alcune categorie di reati per i quali lo Stato non può contrattare. Non esiste la possibilità della negoziazione per coloro che si sono resi responsabili di gravissimi reati. Questa preclusione, quindi, segna il discrimine tra la volontà dello Stato ed alcune aree umane che hanno deciso di delinquere contrapponendosi sistematicamente allo Stato.

Questo è un dato che, a mio avviso, va sottolineato perché è nella filosofia della politica governativa questo atteggiamento di contrapposizione. Ben altro deve essere l'atteggiamento verso aree del crimine diverse, occasionali, meno gravi, che turbano meno la coscienza sociale.

Certo, l'entità del patteggiamento ricomprende anche vicende che non appaiono sostanzialmente di poco momento. Ciò non significa che il patteggiamento non sia come è, vale a dire una proposta al giudice che poi la valuterà. L'ultima parola infatti è sempre del giudice. Il giudice non ha funzioni notarili, onorevoli senatori, non ratifica la proposta formulata dalle parti. Il giudice valuterà la congruità della sanzione, in relazione agli eventi contestati all'imputato, ipotizzata in sede pattizia.

Questo è il contesto nel quale si inserisce tale innovazione, che amplia un istituto già esistente che avrebbe dovuto essere trainante per il legislatore del 1988 (era questa infatti la grande novità introdotta all'epoca nel nostro codice penale), offrendo la possibilità di interlocuzione diretta fra le parti per poter trovare una soluzione sanzionatoria adeguata alle vicende che si discutevano.

Ebbene, se all'epoca il patteggiamento non realizzò totalmente gli effetti sperati fu proprio perché l'entità dei parametri entro cui si poteva muovere era oggettivamente modesta. Oggi, all'esito di oltre dieci anni di studi e di osservazioni, il legislatore ha ampliato questi parametri dai quali deriva un altro dato. All'esito dell'accordo che poi viene sancito dalla valutazione del giudice, la pena viene effettivamente scontata. Chi

patteggia il massimo della sanzione va in galera e le fasi ulteriori di giudizio non si possono più realizzare.

Devo dire che anche coloro che hanno lamentato una minore attenzione nei confronti della parte offesa forse dovrebbero valutare con maggiore attenzione il complesso delle norme nella sua interezza.

Nel momento in cui il giudizio penale si definisce tempestivamente, non vi è dubbio che l'azione civile può essere avviata con altrettanta tempestività; non bisogna attendere l'esito del processo penale, si può immediatamente introdurre la propria pretesa. Quindi, anche sotto questo profilo mi pare che sia stata introdotta una agevolazione. Si poteva fare di più, forse faremo di più, certamente faremo di più. Però abbiamo fatto già un passo avanti rispetto al passato.

Credo di aver evidenziato gli elementi indispensabili che il Governo valuta siano opportuni perché questo disegno di legge possa andare avanti con speditezza.

Da troppo tempo parliamo di questi temi, ci siamo confrontati sugli argomenti ipotizzati dal provvedimento in questione, sono state compiute letture complesse, certamente dotte, dove gli apporti sono giunti da tutti i fronti del Parlamento. Credo infatti che difficilmente un disegno di legge abbia registrato tante proposte da parte dell'opposizione come questo provvedimento: i temi che qui si trattano interessano in maniera relativa la politica; interessano princìpi fondamentali, interessano la giustizia. Avevamo il dovere di ascoltare le proposte dell'opposizione e ciò è stato fatto.

Pertanto, in un contesto siffatto, quando un complesso di norme è frutto di un accordo che si è articolato nel corso delle quattro letture in maniera vivace ma producente, credo che il Governo abbia il dovere di raccomandare, come sta facendo, la celerità nell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(776-B-*bis*) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001* *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 776-B-*bis*, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003 per una nuova deliberazione.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI *(UDC)*. Signor Presidente, ritorna in Aula il disegno di legge n. 776-B che, come ormai sappiamo, il Presidente della Repubblica ha ritenuto di rinviare alle Camere in quanto privo della necessaria copertura finanziaria.

Già quando si esaminò in Commissione e in Aula questo disegno di legge, ritenemmo di sottolineare come fosse importante intervenire in questa materia per il personale dello Stato interessato a tale normativa, al fine di concedergli il giusto riconoscimento per la professionalità che comunque aveva ed ha.

Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio ha richiesto in sostanza una più precisa puntualizzazione per quanto concerne le implicazioni finanziarie, evidenziando in particolare la mancanza di copertura finanziaria relativamente all'articolo 14, comma 1.

Tale comma dispone che i dirigenti pubblici collocati a domanda in aspettativa senza assegni, presso soggetti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, abbiano diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di aspettativa, oltre al mantenimento della qualifica posseduta, come già previsto dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n.165 del 2001.

In base a questa norma, che comporta un rientro presso l'amministrazione di appartenenza, i soggetti interessati devono avere titolo a conseguire per effetto dell'anzianità riconosciuta i corrispondenti miglioramenti economici e di carriera con i relativi adeguamenti contributivi.

Nel corso del precedente esame le Commissioni bilancio della Camera e del Senato e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze espressero parere negativo, nonostante gli sforzi da noi compiuti, in Commissione e in Aula, per far comprendere che la norma in questione non incideva assolutamente sul bilancio dello Stato perché si doveva far riferimento a fondi già assegnati alla pubblica amministrazione.

Ci siamo permessi di ripresentare alcuni emendamenti, che ricollocano queste figure, facendo riferimento, per la copertura finanziaria, alle risorse già contemplate nel contratto nazionale di lavoro dell'area di provenienza, senza prevedere quindi oneri aggiuntivi né per le amministrazioni interessate né per la finanza pubblica.

Credo sia necessario accogliere queste proposte che rispondono al rilievo delle Commissioni bilancio, del Sottosegretario e da ultimo del Presidente della Repubblica, affinché le alte capacità professionali di queste persone siano riconosciute. Rivolgiamo dunque un appello ad accogliere gli emendamenti perché le esigenze del personale trovino una giusta soddisfazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio il relatore che ha svolto un grande lavoro di coordinamento della normativa, sia in prima che in seconda lettura; ringrazio altresì i senatori intervenuti in Commissione e in Aula su un provvedimento di cui chiediamo la rapida approvazione.

È stato superato, infatti, ogni termine legittimo per varare la normativa di semplificazione riguardante la qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, un intervento legislativo molto utile al cittadino, in qualità non soltanto di utente ma anche di imprenditore.

In Commissione e in Aula si è posto il problema del rilievo avanzato nel messaggio del Presidente della Repubblica. Il Governo, in Commissione e in Aula, direttamente o tramite il relatore, si è correttamente rallegrato della presentazione di emendamenti soppressivi. Restano però ferme le riserve, che il Governo ha avanzato anche in passato, in ordine al problema della sussistenza della copertura finanziaria di alcuni articoli di grande valore sociale, rivolti a persone che attendono da anni una risposta.

Alcuni colleghi hanno presentato emendamenti che affrontano lo stesso tema. Da una parte, c'è il rispetto dovuto ai rilievi del messaggio presidenziale, dall'altra, c'è la volontà del Parlamento. Ho la netta sensazione che il tema sia stato affrontato non tanto in base ad un oculato controllo della copertura finanziaria, che a mio giudizio non è mai mancata come ho cercato di dimostrare in tutte le occasioni, quanto piuttosto in base ad una contrarietà di tipo politico rispetto alle soluzioni che maggioranza e opposizione hanno congiuntamente indicato prima alla Camera e poi al Senato sui tre punti dell'articolo 14, oggetto del messaggio presidenziale.

Il Parlamento è libero, è autonomo, fa le sue valutazioni. Gli argomenti sono stati esposti nuovamente in Commissione. Il Governo aveva atteso il relatore, il quale, richiesto dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici, si era riservato di individuare l'eventuale copertura finanziaria alle tre disposizioni in questione per dare una risposta anche alle preoccupazioni contenute nel messaggio presidenziale.

Ciò non è stato possibile; non si è mosso niente, nel senso che non vi è stato anche in sede di Commissione bilancio, che pure ringrazio, un minimo di attenzione alle motivazioni che i colleghi senatori di tutte le forze politiche hanno sollevato su questi tre punti.

Queste tre disposizioni vengono nuovamente riproposte. Spero che, di fronte a questa presa di posizione che risponde alle esigenze del messaggio presidenziale e, contemporaneamente, manifesta la volontà del Parla-

mento, come emersa sia in quest'Aula già in occasione della prima approvazione del disegno di legge sia alla Camera, la Commissione bilancio tenga conto di questa volontà dei due rami del Parlamento di trovare una soluzione adeguata a tre problemi che, a mio avviso, sono degni della massima attenzione da parte non solo del Governo, ma anche di tutte le forze politiche.

Questo volevo precisare a conclusione di questa breve replica. Vorrei che non si facessero guerre di religione su questi argomenti, bensì che vi fosse buona volontà da parte di tutti per trovare una soluzione ai tre punti oggetto del messaggio presidenziale.

Sono stati presentati poi alcuni emendamenti. Il Governo aveva detto inizialmente che era contrario alla presentazione di nuove proposte modificative, dal momento che era necessario che il disegno di legge oggi al nostro esame fosse approvato al più presto da questo ramo del Parlamento e poi dalla Camera. Tuttavia, il Governo concorda con gli emendamenti presentati dal relatore, il quale coglie l'occasione per modificare alcune date che non avevano più significato, quali quelle contenute negli articoli 20 e 23.

Quindi – lo ripeto – mi sembra giusta e corretta la richiesta del relatore volta ad aggiornare o addirittura ad eliminare alcuni vincoli temporali che non hanno più senso rispetto al ritardo con cui questo provvedimento viene esaminato e – spero – approvato.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 giugno ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è con viva soddisfazione che, dopo i tentativi delle scorse legislature, ci si avvia, con il disegno di legge in esame, a dare soluzione al problema dell'inquadramento in ruolo e della carriera degli insegnanti della religione cattolica.

Molti sono stati gli apporti, uno dei quali, il primo disegno di legge presentato, l'Atto Senato n. 202, vede la firma di alcuni senatori dell'UDC, tra i quali anche la mia.

La soluzione proposta per rimuovere l'ingiusta discriminazione cui erano e sono sottoposti gli insegnanti di religione cattolica mi sembra equanime, migliore di quella che quest'Aula aveva approvato nella scorsa legislatura. Il fatto che ad attestare la capacità di insegnare la religione cattolica fosse l'ordinario diocesano e che tale attestazione fosse revocabile veniva e viene assunto come condizione che imponeva e impone la precarietà del rapporto di lavoro. L'insegnante di religione cattolica, nonostante le forti affermazioni circa l'importanza della cultura e della tradizione cattolica contenute nel Concordato fra Stato e Chiesa cattolica, era di fatto pesantemente discriminato: un insegnante di classe B.

Finalmente si è trovato il modo di conciliare lo speciale regime di idoneità con la stabilità del rapporto di lavoro e la possibilità di carriera. Si tratta di un atto di giustizia. Proprio la laicità dello Stato italiano lo priva della capacità di giudicare se quanto insegnato da un candidato docente di religione cattolica rappresenti i contenuti di questa in modo adeguato, con particolare attenzione alle capacità pedagogiche e didattiche.

Chi volete, se non chi ha autorità sull'ortodossia religiosa, che possa giudicare di questa? Servirebbe agli studenti un insegnamento della religione cattolica che non ne rappresentasse i contenuti o che li deformasse o che li contraddicesse? Se, allora, proprio la laicità dello Stato postula l'intervento dell'autorità ecclesiastica, come riconosciuto dal Concordato,

perché considerare ciò la premessa per uno svantaggio nel rapporto di lavoro di chi insegna la religione cattolica?

Giustamente eliminate le discriminazioni attinenti al rapporto di lavoro, restano da eliminare le discriminazioni a cui è sottoposto l'insegnamento stesso, e indirettamente l'insegnante. È assai frequente che la collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica, nonostante le norme contrarie, sia nelle fasce marginali, nelle ultime ore, quando l'affaticamento degli studenti è maggiore. Qualche insegnamento per forza dovrà essere collocato in fasce sfavorevoli, ma il fatto che ciò accada più di frequente per la religione cattolica non testimonia certo dell'attenzione positiva per esso.

Anche per quanto riguarda la valutazione, l'importanza ad essa attribuita è secondaria, trascurabile, ed il fatto è aggravato se vengono attuate discriminazioni circa la piena partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione espressa collettivamente dai consigli di classe.

Sono venuto direttamente a conoscenza del ricatto che i docenti di un consiglio di classe hanno posto all'insegnante di religione: se egli non avesse acceduto alle loro richieste di collocazione oraria, essi avrebbero provveduto ad escluderlo dalle valutazioni del consiglio stesso. Spesso proprio il tipo di materia insegnata permette al docente di religione, invece, di conoscere meglio elementi che consentano una più adeguata valutazione dell'alunno. La radice forse principale di questa scarsa considerazione, in molti casi, dell'insegnamento della religione cattolica sta probabilmente nella sua opzionalità.

Lo Stato italiano, la scuola, devono prevedere l'insegnamento della religione cattolica, ma proprio il fatto che i genitori prima e gli studenti poi siano richiesti di una esplicita opzione per poterla poi frequentare, testimonia che la conoscenza degli elementi principali della religione cattolica non è poi ritenuta importante, non fa parte della conoscenza di base, non è parte integrante di una adeguata educazione delle nuove generazioni. Chi ritiene utile tale conoscenza la scelga, ma per lo Stato, per la collettività nazionale che la si scelga o meno nulla importa.

È evidente come siano prevalenti in questo atteggiamento considerazioni circa la libertà religiosa, anziché quelle di una formazione adeguata alla comprensione della realtà socio-culturale nella quale i giovani si inseriscono. Ma proprio la revisione del Concordato ha precisato come l'insegnamento della religione cattolica non debba essere catechetico, cioè quello tipico dell'attività di socializzazione della comunità religiosa nella sua autonomia, bensì debba assumere la funzione di trasmissione delle conoscenze circa credenze e valori, appropriato alla natura della scuola, ossia valorizzandone la valenza culturale.

Non si tratta, quindi, di un'attività di proselitismo, di indottrinamento, bensì di fornire la conoscenza degli elementi culturali, conoscitivi e valutativi, della religione cristiana cattolica.

Se si pensa al cadenzamento del calendario settimanale e annuale, se si pensa alla grande ricchezza del patrimonio artistico e architettonico, se si pensa ad alcuni principi contenuti nella Costituzione, se si pensa a molti

elementi della lingua, se si pensa alla storia italiana ed europea, non si può non riconoscere l'importanza dell'esperienza cristiana, cattolica, fino a poter dire che è impossibile comprendere la cultura locale, regionale, nazionale ed europea se non si conoscono credenze e valori del cristianesimo, così come interpretato in Italia e in Europa.

Se questo è vero, ed è stato riconosciuto anche da non credenti come Benedetto Croce, e se l'insegnamento della religione cattolica, come previsto, è trasmissione del cristianesimo come parte della cultura, è mai possibile che lo Stato non debba proporre tale insegnamento a tutti? Se in qualche caso esso fosse vissuto come violazione della libertà religiosa, si potrebbe prevedere qualche forma di esonero, ma tale assetto testimonierebbe di una ben più adeguata considerazione della valenza formativa per tutti, cristiani cattolici e non, della conoscenza della religione cristiana cattolica, e ciò sarebbe valido soprattutto per chi di questa cultura non fa parte, perché proviene da altre culture e da altri mondi, con la crescente immigrazione.

In Italia tale più adeguata considerazione è prevista e attuata in provincia di Bolzano, mentre è prevista e non attuata in provincia di Trento. Oltre ad attuarlo in provincia di Trento, superando le resistenze che tuttora si frappongono (e al riguardo, onorevole Sottosegretario, richiamo due interrogazioni che ho presentato, prive finora di risposta), nonostante i rilievi formulati dal difensore civico e la testimonianza di alcune famiglie, sarebbe il caso di estendere tale regime, previsto per le Regioni di confine dal Concordato, a tutto il territorio nazionale.

La questione è certamente delicata, affronta temi sensibili, ed occorre tener conto dei processi storici di cambiamento, ma a mio avviso è indubbio che faremo un servizio ai giovani dando più rilievo all'insegnamento della religione cattolica che non considerandolo una materia meramente opzionale. Per ora famiglie e studenti lo scelgono in massa, ma fino a quando ciò potrà supplire alla carenza di impegno nelle proposte educative da parte dello Stato?

Ecco, vorrei offrire queste riflessioni per un ulteriore avanzamento in materia e mi complimento con le forze politiche di maggioranza di cui faccio parte per aver portato avanti questo provvedimento. *(Applausi del senatore Ciccanti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortiana, il quale nel suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, nel proporre alcune riflessioni in discussione generale, faccio rilevare, nel rispetto dell'Aula e del dialogo, di aver ascoltato con attenzione ciò che ha detto il senatore Gubert, con il quale vorrei provare a dialogare – come pure con i presenti, a partire dal Governo – proprio perché egli stesso ha posto alcune questioni che guardano oltre il merito specifico del disegno di legge.

Circa il provvedimento, apprezziamo la volontà delle Amministrazioni dello Stato di tradurre in norme un impegno concordatario presente nella Costituzione e che già aveva visto quest'Aula impegnata nella scorsa legislatura (ha fatto bene a ricordarlo il collega Gubert). Abbiamo l'impressione, però, che vi siano alcuni elementi, che ci trovano dissenzienti.

Il primo riguarda la qualificazione degli insegnanti di religione, la loro preparazione, e la loro formazione, proprio per ciò che ha ricordato prima il collega Gubert, l'importanza cioè di riuscire a trasmettere anche un retroterra culturale e non soltanto un ordinamento di tipo religioso. C'è una questione di preparazione, di competenze e di professionalità specifica.

L'altro elemento di criticità riguarda una sorta di sanatoria-scambio, che diventa ancora più preoccupante, perché si propone la mobilità, laddove si riscontrino esuberi, con la possibilità di insegnamento anche di altre discipline. È una questione molto delicata. Occorre avere rispetto per la fatica e il tirocinio di tutti gli altri colleghi insegnanti e bene fa il collega Gubert a richiamare la necessità di rispettare la dignità personale dell'insegnante nell'ambito del collegio; è bene che tutto ciò si fondi su un percorso e un vissuto comuni anche nel tirocinio che porta all'abilitazione.

Un ulteriore elemento di criticità, a nostro avviso, con riferimento a quei limiti sul piano della formazione e della preparazione, è l'idea che, laddove venga a trovarsi in esubero, un insegnante di religione può entrare in mobilità occupandosi anche di altre materie, il che diventa ancora più preoccupante.

Questi sono gli elementi per noi assolutamente negativi e problematici rispetto al disegno di legge.

Vorrei ora richiamarmi a quanto il collega Gubert ha detto e che sarà oggetto di un nostro ordine del giorno relativamente allo sforzo che, in modo particolare nell'ultimo anno, sull'incedere della tragedia della guerra, la Chiesa cattolica, e il Papa in prima persona, hanno cercato di prospettare: il dialogo interreligioso, la comprensione e il rispetto reciproco, il non far sì che differenti credenze religiose possano diventare strumento o maschera per integralismi e scontri di potere di natura politico-economica.

Al riguardo la Chiesa si è spesa molto, per ora sembra bene e, al di là delle uscite dell'*imam* di Roma, è apprezzabile la reazione di tutti gli altri *imam*, di tutte le altre comunità musulmane in Italia in questi giorni; credo che i colleghi abbiano presente questo aspetto.

Ebbene, anche noi riteniamo importante la comprensione reciproca ed è bene quindi che già oggi, nell'ambito delle possibilità offerte dalle scuole, si lavori sulla storia delle religioni. In futuro, nell'ambito della riorganizzazione dei programmi, indubbiamente l'insegnamento della storia delle religioni dovrà esservi ricompreso trovandoci di fronte ad un'integrazione europea importante e non potendo non tener conto che il retroterra comune europeo è quello cristiano.

Uso volutamente il termine «cristiano», che si declina per alcuni, per gli italiani in modo particolare, con un'esperienza significativa in ambito

cattolico, per altri in ambito protestante. È una chiave di lettura molto importante: parliamo di storia delle religioni non solo in termini di articolazioni della cristianità, ma come storia di tutte le religioni monoteiste. È evidente, infatti, che l'immigrazione e lo stesso processo di estensione dell'Europa, tendente ad inglobare alcuni Paesi dell'Est, ci porta e ci porterà al confronto con altre religioni monoteiste, innanzitutto quella musulmana.

È bene quindi che proprio in una chiave storica culturale delle religioni, per quelle implicazioni storico-sociali che il collega Gubert richiamava prima, sia previsto l'insegnamento della storia delle religioni. A mio avviso, però, collega Gubert, ciò va realizzato non solo con riferimento alla storia della religione cattolica. Chiunque di noi, credente o non credente, non può disconoscere le radici e l'entroterra particolare che ha il nostro Paese nell'Europa; si tratta dunque di un aspetto che va conosciuto e apprezzato fino in fondo. Vanno però conosciute anche le altre religioni, il loro modo di proporsi, le loro radici, che danno luogo a consumi e costumi particolari nell'ambito delle dinamiche relazionali e sociali; è molto importante conoscerle, se non vogliamo che la diversità diventi alterità, pagandone poi il prezzo. Credo quindi che la chiave di lettura debba essere questa.

La fede è un dono, un'illuminazione. Ho grande rispetto per chi questo dono lo ha. Personalmente non ce l'ho; sento molta tensione spirituale, ma non in chiave religiosa, e non credo che una diversa educazione scolastica (nelle scuole elementari, medie e superiori, come nelle università) mi avrebbe dato, con l'istruzione, ciò che non ho avuto nella mia vita: quel dono, quella illuminazione. Si tratta di una questione molto delicata su cui inviterei il collega Gubert a riflettere.

In conclusione, annuncio la presentazione di un ordine del giorno (è agli atti, ma ho predisposto delle modifiche), affinché si cerchi di dialogare con la curia di Milano e con quella di Roma perché sia rispettato questo spirito, che non è quello di disconoscere l'attuazione delle norme concordatarie che si approva con questa legge, ma quello di riuscire, nello scambio di conoscenze sulle varie religioni, a comprendere meglio altre esperienze ed altre culture.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, la revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984, nell'alveo dei Patti Lateranensi recepiti dall'articolo 7 della Costituzione repubblicana, ha inteso confermare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, esplicitandone peraltro lo *status* di disciplina facoltativa.

Il nuovo Concordato prevede quindi che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, sia garantito a ciascun alunno il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il Concordato prevede che l'insegnamento sia confessionale. L'insegnamento confessionale – lo diceva prima il collega Gubert – non va confuso con la catechesi: quest'ultima presuppone infatti l'adesione di fede sia del docente che del discente. L'insegnamento confessionale non implica invece l'adesione di fede da parte del discente, ma presuppone comunque quella del docente: ed è per questo che il Concordato prevede che l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica sia attestata dall'autorità ecclesiastica. Si può condividere o meno questa impostazione, ma è questa l'impostazione alla quale, attraverso il Concordato, la Repubblica italiana si è impegnata.

Il nuovo Concordato del 1984 ha dato peraltro una nuova configurazione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: a differenza di quanto stabilito con il Concordato del 1929, secondo il quale l'insegnamento della religione era una opportunità offerta alla Chiesa, opportunità che rimaneva tuttavia estranea all'istituzione scolastica e alle relative attività formative, il nuovo Concordato stabilisce che l'insegnamento della religione concorra al perseguimento degli obiettivi formativi della scuola pubblica.

Mentre si chiarisce lo *status* di disciplina facoltativa dell'insegnamento della religione cattolica, si supera la visione ideologica, di stampo idealistico, che considerava la religione come uno stadio primitivo e infantile della coscienza, in favore di una visione pluralista delle vie al sapere: la via scientifica, quella filosofica, quella artistica e quella religiosa. E in favore di una visione che enfatizza anche il ruolo civile della religione, di quella cattolica in specie.

Pur restando nell'alveo dell'insegnamento confessionale, il nuovo Concordato dilata quindi la funzione culturale e la responsabilità anche civica dell'insegnante di religione nella formazione degli allievi, pur mantenendo ed anzi irrobustendo le garanzie alla libertà di coscienza di allievi e famiglie attraverso il principio della facoltatività.

In altra sede sarà opportuno e necessario ragionare sulla necessità di arricchire ulteriormente l'offerta formativa della scuola italiana nel campo sempre più attuale – a dispetto di ogni superficiale lettura della secolarizzazione – della fenomenologia religiosa, del suo complesso intrecciarsi con il passato, il presente e il futuro della civiltà umana. Così come sarà tutt'altro che peregrino interrogarsi sulla possibilità di corrispondere a questa crescente domanda, tipica di una società come la nostra che vive la sfida per molti versi inedita del pluralismo religioso, con il solo strumento dell'insegnamento confessionale e sulla connessa necessità che esso sia completato da più ampi spazi di confronto interconfessionale e di insegnamento laico.

Su questi temi la 7ª Commissione avviò nella scorsa legislatura una riflessione ad ampio raggio, della quale fu intelligente e appassionato relatore il collega Brignone, e che suscitò l'attenzione e l'interesse dei ministri Berlinguer e De Mauro e della stessa Conferenza episcopale: una riflessione che sarebbe bene riprendere e rilanciare.

Oggi è alla nostra attenzione una questione più circoscritta, anche se tutt'altro che svincolata dai temi di sfondo fin qui evocati: è la questione che riguarda lo stato giuridico dei docenti di religione, cittadini italiani, ormai nell'80 per cento dei casi laici, cioè né sacerdoti né religiosi, lavoratori pubblici, dipendenti dello Stato e tuttavia fin qui soggetti ad una anacronistica condizione di licenziabilità *ad nutum*, a seguito della loro insuperabile – almeno nell'ambito dell'attuale Concordato – dipendenza dal «nulla osta» ecclesiastico che, in ragione del carattere confessionale dell'insegnamento, non può non essere revocabile.

Nel firmare l'intesa con la Conferenza episcopale italiana, lo Stato italiano si impegnava, quasi venti anni fa, a definire lo stato giuridico degli insegnanti di religione. A questo ritardo voleva porre fine il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dalle forze politiche del centro-sinistra e approvato dall'Assemblea del Senato del 19 luglio del 2000.

La fine della legislatura non consentì di completare l'*iter* col voto della Camera. Tuttavia, avvalendosi del lavoro iniziato nella scorsa legislatura dall'Ulivo – come ha correttamente riconosciuto il relatore, senatore Brignone –, l'attuale Governo ha approvato un nuovo disegno di legge al quale il centro-sinistra, che nella scorsa legislatura aveva votato quell'analogo provvedimento, non può non guardare, almeno a mio avviso, con apertura e simpatia.

È buona norma, nella democrazia dell'alternanza, non dismettere dall'opposizione i panni della cultura di Governo, se al Governo si intenda tornare e se si consideri l'opposizione una condizione e non un principio identitario.

Al tempo stesso, non si possono non rilevare nell'attuale testo governativo, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, modifiche all'impostazione da noi proposta nella scorsa legislatura che, a mio avviso, rischiano di turbare il riconoscimento di un diritto e la promozione di un'importante figura professionale.

Se si vuole evitare questo rischio, è a mio modo di vedere opportuno che il testo all'esame dell'Aula sia emendato in tre punti circoscritti, ma qualificanti, accomunati dalla medesima preoccupazione che si affermi, nel testo di legge e nel suo recepimento vivente, nella comunità scolastica e in quella civile nel suo complesso, una visione lungimirante dell'interesse degli insegnanti e dell'insegnamento della religione cattolica.

In primo luogo, è necessario che la mobilità verso altro insegnamento per i docenti di religione cattolica che abbiano avuto la revoca del nulla osta ecclesiastico sia consentita solo dopo un congruo periodo di tempo (sono stati proposti cinque anni, ma si può discutere su questo) dall'assunzione in ruolo e che i posti vacanti per revoca non siano messi a concorso per un periodo altrettanto congruo.

Si tratta di porre un vincolo ragionevole che eviti anche il solo sospetto che la nuova disciplina sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica possa prestarsi a dar vita ad un sistema parallelo di reclutamento, rispetto a quello previsto per legge per tutti gli insegnanti.

In secondo luogo, per la partecipazione alle procedure concorsuali – beninteso, a regime, non in prima applicazione – deve essere richiesto, a nostro avviso, il possesso di un diploma di laurea, per non derogare al principio che tutto il corpo docente della scuola italiana sia munito di questo requisito qualitativo.

È un'esigenza in qualche modo riconosciuta anche dalla Chiesa cattolica. Ricordo un'intervista rilasciata al quotidiano «l'Unità» del 12 aprile 2000 da monsignor Attilio Nicora, allora delegato della presidenza della Conferenza episcopale italiana per le questioni giuridiche, il quale diceva: «Anche noi» – intendendo i vescovi – «siamo interessati ad elevare la qualificazione professionale. I maestri, per esempio, dovranno essere dotati di una laurea. Così i professori del ciclo secondario delle scuole superiori, oltre alla laurea, devono seguire e superare corsi di specializzazione. Riteniamo, perciò, che in prospettiva vada innalzato anche il livello culturale dell'insegnante di religione per essere alla pari con i colleghi di altre materie».

Questi erano i termini del dibattito di allora. Si possono trovare modi diversi per innalzare il livello culturale dell'insegnante di religione, ma l'obiettivo va posto esplicitamente.

Noi aggiungiamo che dal riconoscimento dell'insegnamento della religione cattolica quale disciplina dalla natura culturale e formativa, e non «catechistica», non può non derivare la necessità di una maggiore qualificazione culturale del corpo docente preposto a tale insegnamento. Ciò in una visione non miope dello stesso interesse degli insegnanti di religione: una categoria che spesso si è sentita emarginata e non adeguatamente valorizzata, all'interno dello stesso collegio dei docenti.

Infine, a nostro avviso, va stabilito che nel primo concorso, accanto alla verifica della conoscenza dell'ordinamento scolastico, vi sia una prova di cultura generale. Anche qui si vuole rafforzare la valenza culturale del provvedimento in esame, che in nessun caso deve poter essere visto come una misura di favore, a vantaggio o addirittura a privilegio di una categoria contro altre categorie di insegnanti.

Riteniamo che la prova di cultura generale, in particolare nel settore delle discipline storiche e filosofiche, accanto a quella in campo didattico e pedagogico, rappresenti un'ulteriore modalità di verifica delle competenze in possesso degli aspiranti all'ammissione in ruolo, ai quali, a seguito del superamento del concorso, si assicurano finalmente – e sottolineo «finalmente» – una posizione giuridica e diritti pari a quelli del corpo docente nel suo complesso. *(Applausi dei senatori Zavoli e Soliani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato da più parti ricordato, il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo del superamento della condizione di precariato degli insegnanti di religione cattolica. Questo avviene attraverso

l'attribuzione dello stato giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e la regolarizzazione, con apposite procedure concorsuali, delle modalità di reclutamento.

Ad alcune critiche sollevate dal centro-sinistra, qualcuna anche polemica, va fatto osservare, come ricordavano i colleghi Gubert e Tonini, che già nel luglio del 2000 la maggioranza di centro-sinistra di allora approvava un disegno di legge analogo, che non chiudeva il proprio corso a causa della fine della XIII legislatura. Non si tratta quindi di una legislazione di favore, ma del riconoscimento di un ruolo e di una funzione che trae origine dal rispetto della laicità dello Stato.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 1989, ha riaffermato il principio supremo della laicità dello Stato, quale uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione, che ha valenza superiore rispetto ad altre norme e leggi, anche di rango costituzionale, come ad esempio il ricordato articolo 7 della Costituzione.

Il principio di laicità dello Stato si desume dall'ordito di princìpi e valori contenuti nella inviolabilità dei diritti della persona, prevista già dall'articolo 2; dal principio di uguaglianza, previsto dall'articolo 3; dalla libertà religiosa, prevista dall'articolo 19, oltre ad altri valori che si rilevano negli articoli 7, 8 e 20 della Costituzione per la stessa materia.

Laicità dello Stato non significa, però, indifferenza dello Stato alla religione. Anzi, il principio di laicità dello Stato implica la garanzia della salvaguardia della libertà religiosa in un pluralismo confessionale e religioso. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di Stato di ogni ordine e grado, esclusa l'università, è impartito, secondo la legge n. 121 del 1985 (articolo 9, comma 2), sulla scorta di una scelta che non è ideologica e non è confessionale.

Due sono gli ordini di valutazione che la rendono compatibile con gli articoli 3 e 19 della Costituzione dianzi ricordati. Il primo è il valore formativo della cultura religiosa, quindi non una religione ma un pluralismo religioso della società civile. Il secondo è l'acquisizione dei princìpi del cattolicesimo al «patrimonio storico del popolo italiano», alla pari del riconoscimento del cristianesimo come patrimonio storico-spirituale da inserire nella convenzione europea che è dibattito di questi giorni.

Tale insegnamento, secondo la Corte, è al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini, quindi valore della cultura religiosa come *genus* e appartenenza dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano come *species.*

È su questo sfondo di lettura politica che va quindi inquadrato il provvedimento legislativo, dove l'insegnamento della religione cattolica è insegnamento di principi che permeano la coscienza civile del popolo italiano. La coscienza civile degli italiani, però, non è intesa in termini totalizzanti, essa si inquadra – come dicevamo – in una trama di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Sicché la libertà di coscienza ed educativa dei genitori e degli studenti delle scuole superiori si concretizza con

la libera scelta, quindi con l'autodeterminazione di avvalersi o meno di tale insegnamento, come è stato ricordato.

Pertanto, c'è l'obbligo per lo Stato di assicurare l'insegnamento della religione cattolica, derivante anche dagli accordi con la Santa Sede, ma la facoltà per gli studenti di avvalersene. La stessa Corte, con la sentenza n. 13 del 1991, ha sancito quindi il non obbligo degli studenti di avvalersi dell'insegnamento.

Risolto il problema dell'obbligatorietà per lo Stato di assicurare l'insegnamento della religione cattolica, va chiarito il problema di chi deve insegnare. Attualmente è il capo d'istituto che conferisce incarichi annuali, d'intesa con l'Ordinario diocesano. Perché «d'intesa con l'Ordinario diocesano»? Perché l'idoneità all'insegnamento religioso è riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, in quanto, come ha sintetizzato la Corte, esso è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa.

Ha fatto discutere qualche tempo fa la revoca dell'idoneità per un'insegnante di religione in quanto ragazza madre. Va però fatto osservare che tale idoneità è riconosciuta – e quindi revocata – dal canone 804 del codice di diritto canonico; quindi: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica.

Tale ricezione nel nostro ordinamento positivo di altro ordinamento giuridico è perfettamente in linea con la norma pattizia di cui all'articolo 7 della Costituzione; sul riconoscimento di questi ordinamenti autonomi si spese il Santi Romano, che rimane una delle pietre miliari del nostro diritto.

Tale tesi è stata riaffermata dalla Corte anche nella recente sentenza n. 343 del 1999. Quindi, l'unico problema che rimaneva aperto è quello del rapporto di lavoro: a tempo determinato con incarichi annuali o a tempo indeterminato?

Questo disegno di legge, ferme ed acquisite tutte le altre valutazioni che ho richiamato, risolve quest'ultima questione relativa al rapporto di lavoro: finisce il precariato.

L'onorevole La Malfa, alla Camera, nel dichiararsi contro, si è posto problemi non di principio ma di funzionalità della legge: la disparità di trattamento (e quindi la violazione del principio di uguaglianza) nel caso di revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.

Mentre l'onorevole Villetti, nel dichiararsi contro, per conto dei socialisti, si è posto il problema pure della funzionalità della legge, in riferimento all'interferenza di una costola educativa di tipo confessionale – così ha dichiarato – nella struttura della scuola pubblica.

Ritengo che le questioni da loro sollevate siano reali, ma a porle per dichiarare un voto contrario, si rischia una valutazione sproporzionata rispetto ai problemi che invece vengono risolti con questo disegno di legge.

Abbiamo assistito troppe volte alla diversità di trattamento di questi insegnanti, ai quali è stata preclusa l'ammissione alle sessioni riservate degli esami di abilitazione in concorsi riservati, pur avendo durata di servizio e titolo di studio richiesto, alla pari di altri docenti, solo perché il servizio prestato è basato su specifici profili di qualificazione professionale

che non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti. Così il giudice amministrativo.

Ebbene, con il doppio ruolo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, e con il comma 3 dell'articolo 4 di questo disegno di legge finalmente si supererà questa preclusione, così come si supererà anche la precarietà rappresentata dalla spada di Damocle della revoca dell'idoneità, utilizzando la mobilità di cui al ricordato comma 3 dell'articolo 4. Anche questo era un problema di libertà.

Dovrebbe pertanto esserne più felice che preoccupato l'onorevole La Malfa di questo istituto normativo che salvaguarda il rapporto di lavoro nonostante il venir meno del rapporto fiduciario con l'Ordinario diocesano; ossia il prevalere del nostro ordinamento rispetto a quello canonico recepito per via pattizia.

Così come dovrebbero tranquillizzarsi coloro che temono l'interferenza della Chiesa nell'organizzazione scolastica. La Corte, con la ricordata sentenza n. 390 nel 1999, ha ben ragionato, ritenendo che «L'intervento dell'Autorità ecclesiastica nel procedimento di conferimento dell'incarico costituirebbe una forma di partecipazione all'organizzazione di un servizio che è reso nella scuola e nel quadro delle finalità della scuola, ma che non sarebbe interamente della scuola». Infatti, «La Chiesa, concorrendo a determinare i programmi, le modalità di organizzazione, i criteri per la scelta dei libri di testo e i profili della qualificazione professionale degli insegnanti, secondo il protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato, assumerebbe le responsabilità di un insegnamento confessionale nei riguardi del quale lo Stato rimane aperto e disponibile, giacché riconosce la cultura religiosa e i princìpi della religione cattolica come parte del patrimonio storico del popolo italiano». Così ha ragionato la Corte, che non è una sezione distaccata della Santa Sede!

Nel momento in cui si riconosce questo, non si può negare alla Chiesa di disciplinare tale insegnamento secondo una propria autonomia che garantisca la coerenza con la dottrina della Chiesa stessa. Potrebbe questa coerenza essere definita da altri, magari atei o di altra religione, come qualcuno ha invocato? In tal modo verrebbero meno le garanzie in merito sia al riconoscimento del comune patrimonio culturale della Nazione sia ai princìpi pattizi dianzi ricordati.

Sono queste le ragioni, laiche e di diritto positivo, di tutela dei lavoratori e della loro dignità professionale, troppe volte discriminata e resa precaria, che ci muovono politicamente, come UDC, ad esprimere un voto favorevole. Non sono logiche elettoralistiche o di parte, che qualcuno ha ingiustamente voluto far prevalere. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Stante la sua assenza, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'obiettivo del disegno di legge è chiaro: si tratta d'introdurre una parificazione degli insegnanti di reli-

gione cattolica agli altri insegnanti con riguardo allo *status* giuridico ed economico.

L'obiettivo è sicuramente condivisibile, ma l'articolato non lo è perché, a nostro avviso, lede alcuni princìpi costituzionali che richiamerò – malgrado quanto detto ora dai colleghi, mi sembra che la lesione permanga – e incontra alcuni altri possibili rilievi di merito.

La prima considerazione riguarda la circostanza che il disegno di legge in esame, all'articolo 3, affida chiaramente la selezione degli insegnanti alle istituzioni di un altro ordinamento, molto più di quanto non avvenisse nel precedente disegno di legge, approvato durante la scorsa legislatura.

Il testo in esame, all'articolo 3, prevede che l'accesso ai ruoli avvenga tramite concorsi per titoli ed esami. I titoli sono quelli di cui all'Intesa, cioè quelli previsti da norme pattizie che, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, non possono essere modificate unilateralmente, ma soltanto con il consenso di entrambi i contraenti.

Il punto debole non riguarda tanto i titoli, stabiliti da norme pattizie, bensì l'istituto del concorso. Questo è in realtà una *fictio* perché, così come disciplinato dall'articolo 3, è limitato all'accertamento di una preparazione culturale, generale e didattica, con esclusione – e questo ci sembra più che logico – dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, la cui valutazione è rimessa alla autorità diocesana attraverso l'istituto dell'autorizzazione a svolgere l'insegnamento.

Ma l'accertamento della preparazione culturale, generale e didattica è in realtà un qualcosa che poi si rivelerà molto ostativo ad un possibile passaggio ad altra funzione nell'ambito dell'ordinamento didattico, qualora venga meno il gradimento da parte dell'autorità diocesana, cioè se avviene la revoca.

Infatti, non si vede come questa preparazione culturale, generale e didattica possa o debba essere accertata venendo meno il requisito, previsto nella precedente legge, del possesso, ad esempio, di una laurea. Addirittura, al comma 2 dell'articolo 5, si dice che il programma di esame del primo concorso – ed è presumibile che il primo concorso immetta nei ruoli un numero molto rilevante di insegnanti di religione precari – è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e nulla più: gli elementi essenziali, cioè, della legislazione scolastica.

Come può, un concorso del genere, costituire la base per un accesso stabile ai ruoli della funzione didattica? Stiamo violando il principio costituzionale dell'accesso alla pubblica amministrazione per concorso. Questo concorso – torno a dirlo – è una *fictio*: in realtà, vi è solo il possesso dei titoli di cui all'Intesa e quindi vi è solo la funzione dominante, in questo caso, per quanto riguarda l'accesso, dell'autorità di altro ordinamento.

In realtà, siamo di fronte ad un chiaro caso in cui la reale preparazione e capacità di svolgere non il ruolo di insegnante di religione, ma

il potenziale futuro ruolo di insegnante di altra materia non viene minimamente accertata.

Abbiamo uno strano *mix*, in questa legge. Il recepimento di norme pattizie è chiarissimo per quanto riguarda l'accesso al ruolo e la risoluzione del rapporto. Addirittura, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato – a valle quindi dell'esame dei titoli e dell'ottenimento del gradimento dell'autorità diocesana e dell'espletamento di questo finto concorso – avviene attraverso un disposto del dirigente regionale d'intesa con l'ordinario diocesano.

Anche questo è singolare: si entra nella pubblica amministrazione italiana attraverso un atto delle autorità italiane, che potrebbero limitarsi a recepire e riscontrare l'esistenza del gradimento, non con un atto di intesa. Ma, soprattutto, si esce dalla funzione specifica di insegnante di religione esclusivamente attraverso un atto – che ho già detto di ritenere giusto nella sostanza – di un'autorità di altro ordinamento.

Un *mix*, quindi, di norme pattizie che vengono recepite anche indebitamente, eccessivamente nell'ordinamento italiano, e norme esclusivamente italiane: quelle che stabiliscono cosa avviene dell'insegnante di religione nel momento in cui viene a perdere l'idoneità concessagli a suo tempo dall'ordinario diocesano.

A quel punto, norme esclusivamente italiane introducono una chiara disparità di trattamento rispetto ad altri insegnanti, proprio perché – come ho detto – non vi è nessuna verifica della capacità di insegnare materie diverse dalla religione cattolica; quindi, vi è un accesso ai ruoli che poi porta ad un trasferimento ad altro ruolo in sostanziale violazione della parità di trattamento, dunque una sostanziale violazione dell'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, come prevede l'articolo 3 della Costituzione.

Potremmo argomentare che questa disparità di trattamento avviene anche nei confronti di altri culti e qui entreremmo in tutt'altra problematica, cioè in una lettura degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, che sanciscono che tutte le religioni sono egualmente libere. Certo, se si danno però i mezzi potenti della promozione dello Stato di una religione, chiaramente questa eguaglianza, cui la Costituzione fa esplicito e ripetuto cenno, viene sicuramente di fatto limitata. Quindi, vi è sicuramente un problema interpretativo di quanto la nostra Costituzione voglia dire.

Ma la vera violazione – torno a dire – è quella dell'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso ai ruoli per pubblico concorso, visto che qui il pubblico concorso non c'è. Vi è, lo ripeto, la contraddizione profonda tra la risoluzione del rapporto di lavoro, affidata a norme pattizie, e una mobilità professionale, interamente disciplinata invece da norme dell'ordinamento italiano, in violazione però della parità di trattamento di tutti i cittadini davanti alla legge.

Credo, quindi, che questo provvedimento non possa avere il voto favorevole di quanti leggono la nostra Costituzione non con il vecchio spi-

rito di un laicismo che ha sconfinato storicamente, a volte, nell'anticlericlarismo.

Ieri, insieme ad altri colleghi di formazione laica, e con la preziosa consulenza del senatore Tonini, abbiamo presentato un ordine del giorno in cui si dice che, se nel preambolo della Costituzione europea si farà menzione delle componenti culturali che hanno contribuito storicamente all'identità europea (ed io credo che ciò sia inopportuno), cominciando con le civiltà greca e romana e proseguendo con l'umanesimo e con la filosofia dei lumi, è certo che non si potrà non fare esplicita menzione del cristianesimo come radice profonda dell'identità comune europea. Proprio per ribadire questo spirito, hanno firmato questo ordine del giorno, insieme al senatore Tonini, anche senatori di chiara origine e cultura politica laica, come i colleghi Manzella e Ayala, oltre a chi vi parla.

Proprio in questo spirito, l'obiezione anche di natura costituzionale a questo provvedimento non verte – ho citato molti motivi di dubbio anche da quel punto di vista – sul ruolo privilegiato che il Concordato ha indubbiamente assegnato alla religione cattolica rispetto ad altri culti, ma sulla concreta organizzazione, sul modo in cui tutelare gli insegnanti di religione e superare il loro precariato. Sicuramente vi è – ripeto – una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e questo dovrebbe far riflettere anche coloro che sono favorevoli a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,29).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo sta per concludere i propri lavori. Sulla base delle risultanze emerse, avverto che nella seduta pomeridiana l'Assemblea potrà proseguire l'esame dei disegni di legge in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e di sospensione condizionata della pena.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno annunciato.

La seduta è tolta *(ore 12,30).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premesso che:

tanto l'Italia quanto le relazioni internazionali sono caratterizzate da uno sforzo verso il dialogo interreligioso;

la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona è garantita a tutti in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia;

la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico e comprende altresì il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna ed ancora di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole;

preso atto degli orientamenti e degli sforzi intrapresi della Chiesa cattolica tesi a costruire con forza il dialogo interreligioso,

impegna il Governo a provvedere affinchè:

nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità senza distinzione di religione;

le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni, in conformità con i criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento;

nell'ambito della definizione dei programmi si consideri l'importanza dell'insegnamento della storia delle religioni.

Allegato B

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato, nella riunione del 16 aprile 2003, il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2001 (*Doc.* VIII, n. 5) ed il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2003 (*Doc.* VIII, n. 6), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, detti documenti sono stati trasmessi, in data 14 maggio 2003, al Presidente della 5ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315)
(presentato in data **09/06/03**)

Sen. SCALERA Giuseppe, COLETTI Tommaso, CASTELLANI Pierluigi, CAVALLARO Mario, DETTORI Bruno, GAGLIONE Antonio, VERALDI Donato Tommaso, BASTIANONI Stefano, MANCINO Nicola, BATTISTI Alessandro, TOIA Patrizia, DALLA CHIESA Fernando, D'ANDREA Giampaolo Vittorio
Norme per la tutela e valorizzazione delle feste tradizionali (2309)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. VALDITARA Giuseppe
Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. SCALERA Giuseppe, COVIELLO Romualdo, LIGUORI Ettore, COLETTI Tommaso, CASTELLANI Pierluigi, CAVALLARO Mario, DETTORI Bruno, GAGLIONE Antonio, VERALDI Donato Tommaso, BASTIANONI Stefano, MANCINO Nicola, D'ANDREA Giampaolo Vittorio
Promozione del capitale di rischio nelle aree depresse (2311)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, BUCCIERO Ettore, CURTO Euprepio, SEMERARO Giuseppe, TATÒ Filomeno Biagio, PEDRIZZI Riccardo, TOFANI Oreste, BONATESTA Michele, BONGIORNO Giuseppe, PACE Lodovico, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, BOBBIO Luigi, COZZOLINO Carmine, DEMASI Vincenzo, FLORINO Michele, MEDURI Renato, PONTONE Francesco, RAGNO Salvatore, ZAPPACOSTA Lucio
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e di regolarizzazione dei contributi non pagati nel settore agricolo (2312)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, BUCCIERO Ettore, CURTO Euprepio, SEMERARO Giuseppe, TATÒ Filomeno Biagio, PEDRIZZI Riccardo, TOFANI Oreste, BONATESTA Michele, BONGIORNO Giuseppe, PACE Lodovico, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, COZZOLINO Carmine, FLORINO Michele, MEDURI Renato, PONTONE Francesco, ZAPPACOSTA Lucio, DEMASI Vincenzo, RAGNO Salvatore
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e di regolarizzazione dei contributi non pagati nel settore agricolo (2313)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. MANZIONE Roberto
Nuove norme in materia di contribuzione previdenziale aggiuntiva, su base volontaria, per gli amministratori di enti locali (2314)
(presentato in data **05/06/03**)

Sen. DEMASI Vincenzo, PONTONE Francesco
Disposizioni per l'inquadramento del personale impegnato nei progetti di lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche (2316)
(presentato in data **09/06/03**)

Sen. BOREA Leonzio
Istituzione della Provincia del Cilento e Vallo di Diano (2317)
(presentato in data **10/06/03**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale). La 2ª Commissione permanente (Giustizia)

e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 luglio 2003. La 1ª, la 5ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lamberto Cardia a Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (n. 68).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Paolo di Benedetto a componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (n. 69).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 4 giugno 2003, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati (*Doc.* VII, n. 80). Sentenza n. 185 del 23 maggio 2003.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 7ª e alla 13ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 27 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione concernente gli esiti dell'indagine «Ristrutturazione e funzionamento dei servizi di controllo interno nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato nel corso del 2002».

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 7 maggio 2003, ha inviato il testo di una risoluzione, di una posizione e di una raccomandazione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 7 al 10 aprile 2003:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione; II) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione (*Doc*. XII, n. 267). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,

comma 1, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una raccomandazione al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol (*Doc*. XII, n. 268). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una risoluzione su una strategia di informazione e comunicazione per l'Unione europea (*Doc*. XII, n. 269). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che, tra i compiti dei Consigli giudiziari presso le Corti di Appello degli uffici giudiziari, vi è quello di esprimere parere sulla progressione in carriera dei magistrati, sul cambio di funzioni e sulle richieste di autorizzazione ad incarichi extragiudiziari indirizzate al competente Consiglio Superiore della Magistratura;

considerato:

che tale attività dei Consigli giudiziari rientra nell'ambito delle funzioni amministrative, e dunque è regolata dalle norme e dai principi che disciplinano il procedimento e l'atto pubblico;

che tra i suddetti principi vi è quello della imparzialità e logicità dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, in ossequio ai principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, nell'esprimere il parere sulle richieste o sulla progressione in carriera dei magistrati, prescinda dall'appartenenza dei richiedenti a schieramenti correntizi, adottando metri di valutazione e metodi procedurali uguali per tutti, ovvero tenda a privilegiare gli iscritti o i simpatizzanti di taluni raggruppamenti associativi, maggioritari in seno al Consiglio;

se sia vero che, in seno al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, magistrati aderenti a *Magistratura Democratica* e *Movimenti Riuniti* opererebbero d'intesa per ostacolare la progressione in carriera di magistrati appartenenti ad altre correnti della magistratura, introducendo nei pareri valutazioni sul merito dei provvedimenti giurisdizionali adottati, soprattutto quando tali provvedimenti riguardano indagati «eccellenti» dell'area politica di centrosinistra;

se sia vero ad esempio che, come risulta all'interpellante, la progressione in carriera del magistrato Sbrizzi Salvatore, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, attivo nella corrente moderata denominata

Unicost, sarebbe stata osteggiata da componenti di *Magistratura Democratica* che hanno preteso l'acquisizione e la valutazione di uno scritto di vecchia data a firma del dott. Paolo Mancuso, esponente di *Magistratura Democratica*, nonostante vi fosse agli atti una esaustiva relazione favorevole del capo dell'ufficio del predetto magistrato;

se sia vero che, come risulta all'interpellante, nell'ambito dell'attuale Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, un gruppo di magistrati aderenti alle correnti di *Magistratura Democratica* e *Movimenti riuniti* (cosidetta *Lista 1º marzo*), tra cui figurano Paolo Mancuso, Pierluigi Di Stefano e Franco Pastore, ostacolerebbe il rilascio di autorizzazioni ad incarichi extragiudiziari di natura istituzionale, e segnatamente moduli didattici presso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Napoli *Federico II*, con manovre dilatorie consistenti in continue richieste di integrazione di atti ed adducendo pretestuosamente la necessità, ai fini del parere di competenza, di valutare atti che poco o nulla hanno a che vedere con l'incarico per i quali è richiesta l'autorizzazione;

se, in particolare, sia vero che per esprimere un parere su una richiesta di autorizzazione ad un incarico sopra precisato, sarebbe stata strumentalmente proposta l'acquisizione di una relazione sulla «disfunzione dei sistemi informatici di assegnazione degli affari penali», relazione redatta da due esponenti di *Magistratura Democratica*, entrambi dell'ufficio GIP di Napoli, uno dei quali anche componente dello stesso Consiglio Giudiziario, sulla cui veridicità e fondatezza ancora non si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura, già investito della questione e nella quale, peraltro, sembra sarebbero stati taciuti elementi di rilievo che riguardano uno degli estensori dell'atto;

se, nel caso fosse vero quanto sopra, sia legittimo e corretto da parte del Consiglio Giudiziario esprimere incidentalmente valutazioni su una questione non specificamente pertinente al giudizio demandatogli, o piuttosto se si ritenga che ciò possa sostanziare una sorta di «sviamento di potere», realizzato per sostenere e valorizzare un atto redatto da magistrati di uno schieramento correntizio, atto la cui attendibilità sarebbe tutta da verificare nella competente sede del C.S.M.,

l'interpellante chiede inoltre di sapere:

se i fatti esposti siano a conoscenza del Ministro della giustizia e quali iniziative intenda nell'immediato intraprendere per garantire trasparenza e rispetto dei principi della legalità;

se non si ritenga di intervenire tempestivamente ritenendo che la soluzione dei quesiti sopra accennati risponda all'interesse generale della collettività locale e di quella nazionale, in quanto eliminerebbe ogni dubbio in merito a questo modo di gestire organismi giudiziari che dovrebbero essere preposti all'osservanza delle leggi e dei principi cardine dello Stato democratico.

(2-00398)

Interrogazioni

SOLIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la costruzione della cosiddetta strada Cispadana nei territori della provincia di Reggio Emilia e Parma che costeggiano la riva destra del Po riveste un'importanza strategica per l'intera area, rappresentando l'asse viario fondamentale per lo sviluppo dell'intero territorio fino ad oggi costretto a convivere con un'intensità di traffico ormai non più sopportabile, soprattutto a carico dell'argine del fiume sul quale scorre la strada statale n. 62;

che il progetto di costruzione risale ormai a decine di anni fa, che i lavori sono appaltati dal 1995, che il loro termine è stato più volte promesso dall'ANAS indicando date definite certe;

che ormai da anni, invece, i cittadini attendono invano il definitivo completamento dell'opera la quale porterebbe ad un significativo miglioramento dei loro spostamenti e un decisivo miglioramento della qualità ambientale;

che giunge notizia che l'ANAS avrebbe chiesto, nei giorni scorsi, la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice dei lavori per gravi divergenze economiche dovute al richiesto aggiornamento dei prezzi;

che l'ANAS avrebbe dichiarato la mancanza dei fondi necessari a coprire le richieste pervenute dalla ditta appaltatrice;

che i sindaci dei Comuni coinvolti hanno espresso, nei giorni scorsi, tutta la loro preoccupazione per la grave situazione verificatasi, che rischia di portare ad un blocco dei lavori ormai effettuati per l'80%;

che anche la Regione Emilia-Romagna ha manifestato il suo attivo interessamento coinvolgendo tutte le realtà interessate per trovare soluzioni percorribili,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della gravità della situazione venutasi a creare;

se intenda assumere tutte le iniziative necessarie affinché si giunga in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra l'ANAS e la ditta appaltatrice e dunque ad una immediata ripresa dei lavori e a un loro rapido completamento;

se sia in grado di indicare date certe e definitive sul completamento dei lavori della strada Cispadana;

se infine, intenda riaffermare la sua disponibilità al finanziamento certo e completo di opere pubbliche e infrastrutturali di interesse generale come la strada Cispadana o se, invece, vi sia un interesse del Governo a privilegiare l'una piuttosto che l'altra opera sulla base di valutazioni che esulano da aspetti oggettivi di strategia infrastrutturale e di natura tecnico-procedurale.

(3-01088)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che il medio corso del fiume Cecina è considerato fra le emergenze fluviali da tutelare in Toscana: ecosistema fluviale a dinamica naturale, esso riveste un elevato interesse naturalistico;

che purtroppo a monte del sito di Berignone, fra le amministrazioni provinciali di Pisa e Siena e i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Casole d'Elsa e Radicondoli, il territorio ricadente nel bacino fluviale al confine fra le varie amministrazioni risulta privo di tutela da parte degli organi preposti alla salvaguardia delle risorse primarie: alle porte del sito di Berignone il deserto minaccia il fiume Cecina, il controllo degli organi delegati è infatti reso assai difficoltoso a causa delle competenze che vengono a cadere ai limiti dei vari confini amministrativi;

che ultime fra le attività non compatibili con la protezione di un bene giuridico quale è il fiume sono le esercitazioni militari sulle sponde del fiume Cecina, che sono state rilevate dai giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio 2003: diversi mezzi pesanti rumorosissimi, tanto da essere notati da chilometri di distanza, percorrevano a grande velocità le sponde del fiume;

che risulta all'interrogante che la stazione dei Carabinieri di Radicondoli (Siena) non era stata avvisata che in località Strada, sulle aree golenali del fiume Cecina, si sarebbero svolte esercitazioni militari;

che in seguito è stato poi possibile ricostruire che le attività erano state segnalate per il territorio compreso nel Comune di Casole D'Elsa (Siena), ma i mezzi erano localizzati nel territorio del Podere Strada di Radicondoli;

che l'*habitat* fluviale è violato e viene danneggiato nella sua integrità, in quanto aperto ormai alla fruibilità pubblica, e ora anche militare, grazie alla viabilità che è stata creata lungo le sponde per accedere ai siti estrattivi aperti nel bacino del fiume Cecina, a causa della presenza del frantumatore sito in località Ponte della Spineta,

si chiede di sapere:

se sia possibile che i militari non sappiano identificare le aree nelle quali esercitano;

se non si ritenga necessario e urgente comunque sensibilizzare il competente comando sulla gravità dei danni inflitti e sull'importanza della conservazione degli ecosistemi del fiume Cecina, della tutela e valorizzazione delle sue risorse naturali che vanno quindi salvaguardate dal passaggio di mezzi meccanici sulle sponde fluviali, tanto più se si tratta di carri armati in esercitazione;

se e come il Ministro dell'ambiente intenda intervenire perché l'*habitat* fluviale sia concretamente tutelato.

(4-04686)

MARITATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nei giorni scorsi la Società Carrefour, titolare del centro commerciale di Cavallino (Lecce), ha proceduto al licenziamento di ben 17 lavoratori in regime di contratto di formazione lavoro, non appena terminato il periodo di formazione;

tali provvedimenti appaiono del tutto immotivati perché privi di alcun rilievo formale e sostanziale ed ancor più ingiustificabili poiché possono configurarsi quale ritorsione per l'avvenuta iscrizione dei lavoratori alle Organizzazioni Sindacali,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda in oggetto e, in particolare, se egli ritenga che possa configurarsi una violazione dei diritti sindacali dei lavoratori.

(4-04687)

MARITATI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nella attuale *tranche* di vendita di immobili degli Enti Previdenziali sono inseriti gli alloggi ed i locali destinati a negozi siti in Lecce in Via Pantelleria, angolo via Marche, di proprietà dell'INPDAP;

i prezzi stabiliti per la vendita sono particolarmente elevati e, se rapportati ai prezzi fissati nel 2000, hanno subito aumenti addirittura del 40%, rendendo in questo modo assai difficile e problematico l'acquisto da parte degli attuali inquilini, che vivono questo delicato passaggio in una condizione di vera e propria disperazione per le gravissime difficoltà di far fronte all'acquisto della casa in cui credevano di poter vivere tutta la vita;

tale sproporzione dei prezzi è confermata da un'apposita perizia tecnica, predisposta su mandato degli inquilini, che dimostra come i prezzi proposti dall'INPDAP rappresentino una «stangata» ingiusta e intollerabile, essendo quasi raddoppiati rispetto ai vecchi prezzi;

è necessario che i prezzi di vendita vengano riportati ai livelli fissati nel 2000, adeguandoli all'inflazione programmata, poiché senza tale riallineamento si avrebbe una palese ingiustizia tra cittadini che hanno comprato alloggi uguali ma in periodi diversi,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di pervenire alla sospensione della procedura di vendita degli immobili sopra richiamati, predisponendo nuove e più eque condizioni di cessione degli stessi agli inquilini aventi diritto.

(4-04688)

MARITATI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

sono quasi 20.000 i disoccupati leccesi, in maggioranza giovani, molti dei quali laureati;

il Comune di Lecce ha regolarmente adottato il piano triennale delle assunzioni, dandovi successiva parzialissima attuazione;

con determinazioni dirigenziali sono state assunte nel corso del 2002, mediante convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 77 unità lavorative, per una spesa complessiva di euro 1.500.000;

dette assunzioni sono avvenute tutte sistematicamente, senza alcun criterio di trasparenza ed economicità, e tantomeno attraverso selezione pubblica, privilegiando di fatto – a giudizio dell'interrogante – amici e parenti di consiglieri in carica;

considerato altresì che:

il Comune di Lecce ha sopperito alle mancate regolari assunzioni pubbliche anche utilizzando lo strumento di una società a capitale misto, denominata Lupiae Servizi, costituita con Italia Lavoro allo scopo primario di stabilizzare i lavoratori socialmente utili;

nel piano di impresa era prevista la utilizzazione di tre unità come supporto amministrativo, mentre nel tempo sono stati assunti dalla società 41 addetti, alcuni con funzioni di alto contenuto professionale, tutti collocati in servizio presso gli uffici comunali, per una spesa accertata di euro 512.000 annui;

anche queste unità sono state assunte dalla Lupiae Servizi e sono quindi impiegati presso gli uffici comunali senza alcun criterio di evidenza pubblica e al di fuori dei lavoratori socialmente utili;

solo per questo servizio, rispetto all'originario piano di impresa, la spesa è aumentata del 20% per l'anno 2000, del 110% per il 2001, del 125% per il 2002;

ritenuto che:

attraverso questi meccanismi sono stati vanificati sia i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, giacché viene sottratta ad ogni controllo l'assunzione di personale utilizzato negli uffici pubblici anche con incarichi di responsabilità, sia lo stesso piano di assunzioni che l'amministrazione si era dato in base alle leggi vigenti;

questi espedienti servono anche a ridurre formalmente le spese per il personale, come si evince dagli indicatori di bilancio, giacché le spese per il personale sopra indicato risultano piuttosto tra le spese di prestazioni di servizi,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati concordino sul fatto che tali espedienti costituiscono pratico aggiramento delle norme contenute nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

se non ritengano opportuno utilizzare gli strumenti e i poteri previsti dallo stesso decreto legislativo, in particolare nell'articolo 60, comma 5, al fine di verificare l'esattezza di quanto segnalato ed intervenire a norma di legge.

(4-04689)

DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute*. – Premesso che:

l'amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha avviato un procedimento per la realizzazione di varianti sostanziali al piano regolatore generale, al fine di destinare nuove aree ad insediamenti produttivi, come richiesto da aziende operanti sul territorio, tra le quali la Castiglione Rifiuti srl, che esercita operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali anche pericolosi;

in occasione della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comune di Castiglione aveva espresso parere favorevole all'istanza di approvazione del progetto di realizzazione di varianti sostanziali al piano regolatore generale per consentire alla ditta Castiglione Rifiuti srl l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, attraverso una brevissima nota del 29 ottobre 2001 nella quale annunciava contestualmente che il Comune non avrebbe preso parte alla conferenza stessa;

la conferenza di servizi, svoltasi il 30 ottobre 2001 con la sola partecipazione di regione, provincia e soggetto istante, in assenza del Comune e soprattutto dell'ARPA, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, senza prevedere l'effettuazione di una valutazione di impatto ambientale nonostante l'impianto in questione sia collocato in vicinanza di abitazioni residenziali;

il 28 maggio 2002 la Castiglione rifiuti ha ottenuto dalla regione Lombardia l'autorizzazione ad un notevole aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trattati nell'impianto, nonché un ampliamento della tipologia dei rifiuti trattati, includendo la messa in riserva ed il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;

l'11 novembre 2002 la Castiglione rifiuti ha richiesto la trasformazione dell'area identificata nel piano regolatore generale in area artigianale e sono state avviate le relative procedure per le varianti industriali al Piano regolatore comunale;

considerato che:

l'impianto della Castiglione rifiuti occupa una superficie totale di 15.000 mq ed il consistente ampliamento dell'area richiesta dall'azienda (24.200 mq) insiste su un comparto caratterizzato da consistente presenza residenziale e comunque in una zona destinata alla realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo;

l'impianto si trova a non più di 15 metri di distanza dall'abitato residenziale ed è contiguo a laboratori artigianali e sedi di attività produttive che impiegano centinaia di addetti;

l'articolo 216 del Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, testo unico delle leggi sanitarie, prevede che la prima classe delle manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o atra esalazione insalubre o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti debbono

essere tenute lontano dalle abitazioni civili salvo che si possa provare che il suo esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato, mentre quelle appartenenti alla seconda classe di attività insalubri debbono comunque essere soggette a speciali cautele per la incolumità del vicinato;

il Comitato di salvaguardia del territorio ha espresso la propria contrarietà alla variante ed ha richiesto lo spostamento dell'azienda;

i cittadini che abitano nella zona hanno richiesto lo spostamento dell'azienda in zona non adibita ad edilizia residenziale, esprimendo in una raccolta di firme anche la propria contrarietà alla concessione della variante al piano regolatore generale e lamentando il rilascio in atmosfera di odori e polveri, nonché di rumori molesti;

il provvedimento di integrazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è soggetto a modifica o revoca ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'articolo 11 della legge della regione Lombardia, n. 94/80, ove risulti la pericolosità dell'attività esercitata;

ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994, l'impianto in questione tratta rifiuti solidi ed effettua il deposito ed il trattamento di rifiuti potenzialmente tossici o nocivi, ed in virtù della citata deliberazione n. VII/9147 del maggio 2002, estensiva della precedente n. VI/36532 del 1/6/1998, vedrà aumentare da 100.000 a 140.000 le tonnellate di rifiuti speciali lavorati con la possibilità, per la prima volta, di effettuare operazioni relative anche a rifiuti pericolosi provenienti da terzi da destinare al recupero ovvero allo smaltimento definitivo;

la possibile variante, in conseguenza dell'ampliamento della tipologia di rifiuti trattati fino a ricomprendere quelli pericolosi, determina grave preoccupazione in ordine alla salute pubblica ed alla sicurezza ambientale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittima, alla luce dei fatti sopra esposti, la mancata adozione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto in questione e se siano stati sufficientemente valutati tutti gli elementi afferenti alla salute dei cittadini residenti e dei lavoratori che operano nelle immediate vicinanze dell'impianto;

se siano stati garantiti i diritti di informazione e partecipazione del pubblico ai procedimenti che hanno interessato recentemente l'impianto di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento all'istruttoria relativa al DGR n. VII/9147 del 2002 e al preventivato ampliamento dell'area di trattamento dei rifiuti;

se siano state tenute nel debito conto le problematiche connesse alla quantità ed alla natura dei materiali trattati, oggetto di significative variazioni autorizzative nel recente passato;

per quale motivo non si sia tenuto conto delle valutazioni del Comitato di salvaguardia del territorio in ordine alla proposta di delocalizzazione dell'impianto di recupero, deposito e messa in riserva dei rifiuti speciali, anche pericolosi, e quali siano le valutazioni dell'ARPA in ordine

alla salubrità delle operazioni effettuate nell'impianto ed alla compatibilità dello stesso con il contesto urbano che lo circonda;

se siano state prese nella dovuta considerazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le ripetute segnalazioni effettuate dai cittadini anche presso l'amministrazione comunale competente in relazione alle esalazioni ed ai rumori provenienti dall'impianto che si intende ampliare, nonché le circostanze della sua prossimità ad abitazioni civili ed a zone destinate a lottizzazione residenziale;

se i Ministri interrogati non ritengano quindi di dover immediatamente attivare i propri organismi decentrati preposti alla tutela dell'ambiente ed alla salute dei cittadini al fine di effettuare la valutazione di impatto ambientale del progetto in questione;

se non sia opportuno promuovere una nuova conferenza di servizi in modo da esaminare più approfonditamente, anche attraverso le opportune forme di partecipazione della cittadinanza interessata, gli aspetti connessi alla modifica urbanistica in oggetto ed alla salubrità delle attività svolte nell'impianto della Castiglione rifiuti srl, provvedendo a sollecitare in via di urgenza la sospensione dell'esame della pratica di variante urbanistica;

se non sia necessario procedere alla sospensione delle pratiche di rinnovo autorizzativo in corso, fino al completamento delle necessarie verifiche ambientali e sanitarie.

(4-04690)

BOCO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. – Premesso:

che presso la stazione Termini di Roma, al primo binario, esiste, scarsamente segnalato, un ufficio o ambulatorio denominato «primo soccorso»;

che alle ore 21.20 di sabato 31 maggio 2003 l'ingresso di questo «primo soccorso» risultava chiuso, privo di campanello e anche di qualsiasi indicazione di orario: soltanto appoggiando la fronte al vetro della porta si potevano intravedere, all'interno, delle scritte redatte a mano, «non si fanno prescrizioni», «non si praticano terapie iniettive»;

che martedì 3 giugno 2003, intorno alle ore 11.15, il locale adibito a «primo soccorso» della stazione Termini risultava aperto ma vuoto: all'interno, oltre alle scritte a mano già menzionate e all'assenza di qualsiasi informazione su eventuali orari d'apertura e chiusura, si potevano leggere altre indicazioni, scritte presumibilmente a macchina o tramite *computer,* da cui si apprendeva che, se ci si era fatti male in treno, bisognava informare un altro ufficio, e un altro ancora se ci si era feriti in stazione,

si chiede di sapere:

quali siano funzioni, scopi e orari del «primo soccorso» collocato al primo binario della stazione Termini di Roma;

se e chi percepisca compenso relativamente al primo soccorso in oggetto e per fare cosa;

da chi dipenda e da chi sia gestito il servizio in oggetto;

se non si ritenga che sia più dignitoso eliminarlo piuttosto che mantenere presso la stazione della capitale d'Italia un servizio di primo soccorso con le caratteristiche descritte in premessa.

(4-04691)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nell'ambito di una inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Torino sulle acque minerali ammesse in commercio con autorizzazione del Ministero della salute è emerso che 23 marche delle 28 esaminate non risultano in regola con le disposizioni e i parametri di controllo previsti dalla normativa vigente;

in particolare, sarebbe stata riscontrata la mancata effettuazione di tutte le analisi necessarie alla verifica dei parametri autorizzativi e la presenza di sostanze tossiche, fra le quali pesticidi, bifenili, policlorulati e tensioattivi;

una verifica sulle analisi effettuate in sede autorizzativa è stata inoltre condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che avrebbe confermato le indicazioni della Procura della Repubblica di Torino;

la presenza di composti nocivi in acque destinate al consumo umano può costituire rischio per la salute, nonché frode in commercio in quanto i prodotti in questione vengono proposti e pubblicizzati come acque di elevata qualità organolettica,

si chiede di conoscere:

quali siano i risultati delle analisi e delle verifiche condotte sui parametri autorizzativi delle 28 marche di acque minerali sottoposte ad indagine su iniziativa della Procura della Repubblica di Torino;

se non si ritenga necessario, qualora sia stata riscontrata la presenza di sostanze tossiche nei prodotti in questione, disporre immediatamente la revoca dell'autorizzazione al commercio;

se non si ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza del mercato delle acque minerali nel Paese, pari ad un valore di 3 miliardi di euro, disporre una indagine a tappeto sul territorio nazionale, a partire dalla verifica delle condizioni ambientali di tutte le fonti autorizzate per l'imbottigliamento di acque di falda.

(4-04692)

CREMA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in seguito alle tragedie avvenute ad Aci Castello e Milano la questura ed i commissariati di pubblica sicurezza, in attuazione della circolare del Ministero dell'interno, stanno procedendo ad una revisione straordinaria delle licenze di porto d'armi, sia per uso di caccia che per quello sportivo e di difesa personale;

che nella circolare si raccomanda una scrupolosa verifica di tutti i titolari delle licenze di porto d'armi ed una nuova certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica;

che una parte rilevante di questi titolari è rappresentata dai cacciatori, i quali già da molti anni, oltre a fornire una fedina penale pulita, sono giustamente obbligati dalla legge a produrre all'autorità di pubblica sicurezza la necessaria documentazione sanitaria che ne attesti i requisiti psico-fisici per poter praticare la caccia;

per quanto riguarda i fatti criminosi in crescente aumento, le statistiche dimostrano come vengano commessi prevalentemente con armi corte e non con fucili da caccia,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla questione; se non ritenga più opportuno pensare ad altri meccanismi di controllo mirati alle patologie di tipo psicologico o psichiatrico piuttosto che fisico, evitando in tal modo di rendere il provvedimento troppo severo e soprattutto penalizzante per i cacciatori.

(4-04693)

FORMISANO. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle comunicazioni.* – Premesso che:

il Comune di Treviso ha predisposto nel 2001 – 2002 il Piano Antenne per la telefonia mobile, che prevede l'installazione di circa 150 tralicci per la telefonia mobile alti 30 metri;

i suddetti tralicci sono stati installati in tutta la città, senza fare attenzione alla vicinanza con asili nido, scuole e abitazioni private e senza coinvolgere la cittadinanza o le associazioni cittadine;

gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici nei confronti della salute umana e dell'ambiente sono tuttora allo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la proroga fino al 2005 per il progetto CEM sugli effetti sanitari e ambientali;

i cittadini di Treviso, per protestare contro questo Piano, si sono riuniti in comitati spontanei e hanno raccolto più di 2.000 firme presentate al Comune e alcuni sono ricorsi al TAR;

gli amministratori locali hanno assicurato che il Piano Antenne è studiato per tutelare la salute dei cittadini, visto che le 150 antenne potranno garantire un voltaggio di 0,2 V/m, ma nelle delibere di Giunta l'ARVAP ha riscontrato già nei calcoli sperimentali che 17 ripetitori sui primi 36 misurano un voltaggio maggiore tra 3 e 6 V/m,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni in materia dei Ministri in indirizzo e, in particolare, se a loro avviso il Piano predisposto dal Comune di Treviso risponda a tutti i requisiti previsti dalla legge nazionale e comunitaria in tema di salute e di sicurezza dei cittadini, nonché in tema di tutela dell'ambiente.

(4-04694)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno 2003 ignoti hanno dato alle fiamme la sede della Camera del Lavoro di Acquaro, in provincia di Vibo Valentia;

che gli attentatori hanno cosparso con liquido infiammabile il portone della sede e vi hanno dato fuoco;

che l'incendio avrebbe potuto danneggiare anche le abitazioni ed i cittadini residenti nello stesso stabile e che solo il pronto intervento di alcuni cittadini e delle Forze dell'Ordine, richiamati dalle fiamme hanno impedito che vi fossero gravi danni alle cose ed alle persone;

che il giorno successivo era in programma, e si è svolta, una manifestazione, cui ha partecipato l'interrogante, nell'ambito della campagna referendaria per l'estensione delle tutele previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori;

considerato:

che la sede della Camera del Lavoro è un importante punto di aggregazione e di fornitura di servizi ai cittadini e ai lavoratori dell'intera zona;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti di Sindaci ed Amministratoti pubblici, sindacalisti e sedi di partito, imprenditori e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire alle organizzazioni sindacali che le loro attività si svolgano in un clima di serenità e ai cittadini tutti un livello di sicurezza adeguato;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, predisporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un controllo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva.

(4-04695)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che nel processo di alienazione del patrimonio immobiliare residenziale degli Enti previdenziali pubblici, a seguito di modifiche normative volute dal Governo a partire dal 2001 sino ad oggi, gli inquilini hanno visto venir meno le tutele e le garanzie sia nel proprio *status* di affittuari, sia come possibili acquirenti di tali immobili;

che si è di fatto soppresso il diritto di prelazione da parte dei conduttori degli immobili, sono stati aboliti i benefici e le tutele previste da precedenti leggi e circolari ministeriali, specie per le fasce sociali più deboli come gli anziani monoreddito e i pensionati, si sono di fatto eliminate le garanzie di tutela dei contratti d'affitto;

che la cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali ha di fatto dato un ulteriore colpo alle tutele dei conduttori e ha consentito l'effettuazione, in modo indistinto, di nuove valutazioni degli immobili posti in vendita, con consistente aumento dei prezzi degli alloggi e uno squilibrio di poteri a favore delle società che gestiscono i piani di alie-

nazione, favorite da condizioni molto diverse da quelle precedentemente stabilite,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere al fine di garantire, sul piano dell'equità, un corretto rapporto tra società che gestiscono il piano di alienazione e gli inquilini affittuari, singoli o associati, e le loro rappresentanze sindacali;

in particolare se si intenda difendere le fasce più deboli di inquilini introducendo, ad esempio, norme a tutela degli anziani con età superiore ai 68 anni monoreddito e che vivono di pensione (usufrutto o agevolazione percentuale sul prezzo d'acquisto), o rivedendo alcune norme per la definizione dei prezzi, come ad esempio il conteggio metrico della superficie comprendente le mura, che per edifici costruiti negli anni 30 hanno valori tali per cui la base del calcolo al 100% delle mura stesse è in violazione della norma europea UNI 10750.

(4-04696)

CUTRUFO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 15, comma 2, del disegno di legge «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», già approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1956, Atti Camera nn. 1574 e n. 1574-B), attualmente in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, recita: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta»;

che la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati differisce al 31 ottobre 2003 il termine di pagamento della tassa di stazionamento;

che tale indicazione è stata recepita dal Governo con decreto interministeriale del 6 giugno scorso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollecitare i corpi di polizia marittima e prendere atto di tale situazione al fine di evitare, nelle more della pubblicazione del suddetto decreto interministeriale, di continuare ad elevare contravvenzioni a carico degli utenti, i cui ovvi ricorsi contro le multe (che non potrebbero non avere esito positivo) andrebbero ad aggravare il già cospicuo contenzioso amministrativo.

(4-04697)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che nei giorni scorsi l'interrogante è venuto a conoscenza dei rapporti intercorsi, nel periodo da maggio 2002 a fine aprile 2003, tra il dottor Caria, *ex* responsabile del settore Polizia Municipale e Commercio del

Comune di Pizzo, e la nuova Amministrazione comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2002;

che il primo obiettivo della nuova amministrazione è stato quello di riordinare gli uffici;

che in data 3 luglio 2002 il Sindaco in carica inviava al dottor Caria una direttiva con la quale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 85 del 1986, imponeva il piano da adottare nel periodo estivo, indicando dettagliatamente le zone da presidiare, i vigili da utilizzare e la durata dei servizi, compresa l'apertura dell'ufficio, senza chiedere il parere del Comando di Polizia Municipale;

che, nonostante le obiezioni mosse dal dottor Caria, relative alla scarsità delle postazioni fisse ed all'assenza di pattuglie mobili, il Sindaco ribadiva la necessità di attuare il suddetto servizio impiegando tutti i vigili in organico, a causa della forte presenza turistica nella città nel periodo estivo;

che, per ovviare alla carenza di organico, la Giunta comunale stanziava una somma per poter corrispondere gli straordinari, impiegando all'uopo otto lavoratori socialmente utili per sei ore al giorno;

che nel mese di luglio 2002 il Sindaco emanava ordinanza generale sul traffico, imputando ai vigili scarso impegno, nonostante gli sforzi dei vigili e le difficoltà derivanti dall'organizzazione dei turni di servizio;

che il dottor Caria faceva notare che, in assenza della segnaletica orizzontale e verticale, l'ordinanza non avrebbe potuto essere operativa;

che, a seguito della situazione creatasi e del malcontento diffusosi tra gli operatori del settore, il dottor Caria inviava una comunicazione al Sindaco, segnalando l'impossibilità di proseguire con il servizio citato, fissato tra l'altro, come già detto, senza sentire preventivamente il parere del Comando di Polizia Municipale;

che, nella risposta inviata dal Sindaco, questi lasciava intendere che il suddetto servizio era stato elaborato in accordo con lo stesso Caria;

che ciò appare assurdo, considerato che la direttiva si presenta come un atto amministrativo avente la caratteristica dell'unilateralità (non necessitando di alcuna concertazione) ciò che, nel caso di specie, ha implicato l'imposizione di un servizio dall'alto senza alcun tipo di collaborazione;

che nel mese di luglio 2002, nonostante la defezione di alcuni vigili e pur nei limiti delle difficoltà dovute al traffico estivo, è stato svolto un servizio efficiente;

che il 16 agosto 2002, con ulteriore nota inviata dal Sindaco, ancora una volta si accusava il dottor Caria di non eseguire le direttive impartite. Giova evidenziare che nella stessa nota si menzionavano le indennità di posizione e di risultato dello stesso, di fatto mai corrisposte all'interessato;

che dalle numerose note inviate al dottor Caria sembrerebbe evincersi che il Sindaco avesse emanato un insieme di direttive volte al raggiungimento di precisi obiettivi; ciò non risponde, tuttavia, al vero, considerato che al dottor Caria non è mai stato comunicato alcun piano predi-

sposto dall'amministrazione comunale che contenesse gli obiettivi da raggiungere;

che, inoltre, la legge regionale 17 aprile 1990, n. 24, stabilisce che la dotazione organica del corpo di Polizia Municipale debba prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti. Pizzo ha una popolazione di circa 9.000 residenti, cui si aggiungono, in determinati periodi dell'anno, migliaia di turisti e visitatori;

che il regolamento di Polizia Municipale, in ossequio alla citata legge e uniformandosi ai criteri fissati dall'articolo 7 della legge n. 65 del 1986, ha stabilito la seguente dotazione organica: un responsabile del servizio, due coordinatori e dieci operatori;

che con delibera della Giunta Municipale n. 161 del 30/07/1999 la dotazione organica è stata ridotta nel modo seguente: un responsabile e nove operatori, due dei quali – provenienti da Falerna – hanno ottenuto il trasferimento nel comune di residenza;

che nel tempo il numero dei suddetti operatori si è ridotto a quattro, aggravando i già notevoli disagi alla gestione del servizio cittadino;

che, nonostante il Sindaco fosse a conoscenza della situazione determinatasi, in data 30 settembre 2002 inviava l'ennesima nota al dottor Caria nella quale gli addossava le conseguenze della situazione descritta e la difficoltà di gestire la stessa in maniera soddisfacente;

che ciò ha costituito un'ulteriore prova dell'atteggiamento persecutorio perpetrato nei confronti del dottor Caria. Ne costituisce riprova la tabella della progressione economica orizzontale che ad inizio anno, ai sensi di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere redatta per tutti i dipendenti comunali, sulla base del lavoro svolto nel corso dell'anno precedente. La tabella del dottor Caria, come responsabile di settore, è stata redatta dal Segretario comunale senza avvalersi del parere del precedente collega e (sembrerebbe) secondo una precisa volontà del Sindaco. A seguito di richiesta di chiarimenti circa il contenuto della tabella e relativa scheda di valutazione del dottor Caria, il Segretario comunale ha successivamente acconsentito alla revoca delle stesse, adducendo a motivazione della iniziale stesura il mancato raggiungimento dell'anzianità da parte dell'interessato;

che il 16 aprile 2003, con nota del Segretario comunale, è stata comunicata la decisione di corrispondere al dottor Caria le mensilità arretrate dell'indennità di posizione, relative all'anno 2002, ma non quelle di risultato, con la motivazione «... non ha conseguito un giudizio positivo per quanto concerne l'accertamento dei risultati di particolare rilievo»;

che, con delibera di Giunta del 14 aprile 2003, è stato approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2003, con il quale sono individuati quattro programmi; tra questi non compare il settore Polizia Municipale e Commercio, di cui il dottor Caria è responsabile,

l'interrogante chiede di sapere:

se, dai fatti esposti in premessa, non si ritenga possano ravvisarsi atteggiamenti vessatori e persecutori nei confronti e ai danni del dottor

Caria, tali da porlo in una condizione di estremo disagio e da impedirgli il regolare svolgimento del rapporto di lavoro subordinato;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a fornire chiarimenti in merito alla situazione creatasi e ad individuare soluzioni tempestive alla stessa.

(4-04698)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01027, del senatore Costa.